



SAPIENZA
UNIVERSITÀ DI ROMA

Master in Migration and Development

Sapienza, Università di Roma

Dipartimento di Scienze Sociali ed Economiche

Master I Livello

Migration and Development

La migrazione tunisina nel biennio della pandemia (2020-2022):

push factors, respingimenti differiti e navi quarantena

Relatrice: Chiar.ma Prof.ssa Alessia Giorgia Salvatrice Melcangi

Laureanda:

Marina De Stradis

Anno Accademico 2021-2022

INDICE

Introduzione	pag. 4
Capitolo Primo	
<i>Un paese sull'orlo dell'abisso? La crisi istituzionale ed economica nella Tunisia del presidente Kais Saied</i>	
1.1 La crisi istituzionale della Tunisia.....	pag. 7
1.2 La crisi economica della Tunisia e la pandemia Covid-19.....	pag. 12
1.3 Diritti umani e autoritarismo.....	pag. 17
Capitolo Secondo	
<i>Le migrazioni dalla Tunisia nel biennio della pandemia (2020-2022)</i>	
2.1 <i>Migration drivers</i> per i cittadini tunisini e l'impatto della pandemia Covid-19.....	pag.22
2.2 Il sistema delle partenze via mare.....	pag.26
2.3 Politiche di contrasto all'immigrazione irregolare, al fenomeno dello <i>smuggling</i> e dell' <i>human trafficking</i>	pag. 29
Capitolo Terzo	
<i>La gestione dei flussi migratori via mare dalla Tunisia in Italia e in Europa</i>	
3.1 Il fenomeno dell'esternalizzazione delle Frontiere UE: gli accordi Italia-Tunisia.....	pag. 33
3.2 Respingimenti differiti e trattenimento amministrativo dei cittadini tunisini nel biennio 2020-2022.....	pag. 37
3.3 <i>Focus</i> : Navi quarantena e Nuovo Patto su Migrazione e Asilo.....	pag. 48
Conclusioni	pag. 54
Bibliografia	pag. 56

Introduzione

Secondo il noto storico francese Fernand Braudel, il Mediterraneo “non è un mare ma una successione di pianure liquide comunicanti per mezzo di porte più o meno larghe”¹. È tra queste pianure che incontriamo la Tunisia, terra in cui storia antica e recente si è intrecciata con quella di culture e popolazioni diverse, ma che hanno in comune tanto la ricchezza quanto la complessità di questo bacino. In particolare, negli anni recenti il paese nordafricano ha vissuto un susseguirsi di crisi politiche, economiche e sociali condivise con gli altri paesi vicini, travolti tutti dall'ondata di proteste comunemente conosciute con il nome di “Primavera arabe”. Un fattore che è comune ai paesi dell’Africa mediterranea e che rappresenta oggi più che mai un'emergenza è quello del fenomeno migratorio.

Nel biennio 2020-2022 si è assistito a un sensibile aumento delle partenze di migranti dalle coste tunisine alla volta dell’Europa, e particolarmente dell’Italia: secondo i dati ufficiali, si stima che nel periodo di interesse del presente elaborato siano approdati in Italia quasi 32 mila cittadini tunisini, costituendo la principale nazionalità di provenienza dei migranti. Il fenomeno, con un picco di circa 10 mila arrivi nel mese di agosto 2021, deve essere necessariamente analizzato nei suoi aspetti peculiari.

Questa ricerca intende ricostruire l'intero percorso del fenomeno migratorio dei cittadini tunisini nel biennio 2020-2022: soffermandosi prima sul racconto dei processi storici, politici ed economici che hanno caratterizzato la Tunisia post 2011 e passando successivamente ad analizzare nello specifico il percorso fisico e giuridico dei migranti coinvolti e la strategia politica e giuridica messa in atto dalle autorità italiane, in chiave securitaria, per contrastarlo.

A tal fine, appare in prima istanza necessario mettere in luce le gravi condizioni economiche, ma soprattutto il fragilissimo equilibrio istituzionale, che hanno travolto la Tunisia già dal 2020, entrambi aggravati dalla pandemia da Covid-19, nonché le diffuse prassi di violazione dei diritti umani. Il primo capitolo avrà dunque ad oggetto la raffigurazione del quadro complessivo del paese negli aspetti sopra richiamati, fondamentale per approdare ad una piena comprensione dei *push factors* alla base del fenomeno migratorio e allo smantellamento della lettura del flusso in chiave meramente “economica”.

¹ Fernand Braudel, *Civiltà e imperi del Mediterraneo nell'età di Filippo II*, Einaudi, Torino 1986, p. 101.

La seconda parte del lavoro avrà ad oggetto l'approfondimento dei *migration drivers* per i cittadini tunisini, anche alla luce dell'impatto della pandemia, e la contestualizzazione dell'aumento della decisione degli stessi di abbandonare il paese via mare. Verrà poi analizzato il sistema delle partenze dalle coste tunisine, rappresentando il meccanismo nazionale di *smuggling* e tentando di metterne in evidenza le peculiarità e il funzionamento. Verrà altresì attenzionato l'emergente fenomeno del "*self-smuggling*" registrato nel paese. Tale approfondimento è il frutto delle numerose interviste con fonti dirette, ONG, professionisti e giornalisti realizzate dall'autrice del presente elaborato nel periodo 2020-2022. Nel secondo capitolo sarà infine analizzata la strategia di contrasto alla migrazione clandestina su base nazionale e diplomatica messa in atto dal governo tunisino.

Il terzo capitolo sarà invece focalizzato sull'analisi della politica europea di "esternalizzazione" delle frontiere, particolarmente implementata nei rapporti diplomatici, economici e politici dell'Unione Europea e dell'Italia con la Tunisia. Inoltre, verrà analizzato nel dettaglio il trattamento giuridico riservato dall'Italia ai migranti di cittadinanza tunisina: in tal senso, ad essere approfonditi saranno gli strumenti giuridici attivati dall'Italia per contrastare il fenomeno in ottica securitaria: si fa riferimento, in primo luogo, al ricorso su larga scala della definizione di "paese di origine sicura", introdotta dall'Italia nel 2019 con il decreto interministeriale del Ministero degli Affari esteri e della cooperazione internazionale, di concerto con il Ministero dell'Interno e il Ministero della Giustizia, tra cui rientra appunto la Tunisia, finalizzato allo "snellimento" delle operazioni di rimpatrio dei cittadini tunisini e caratterizzato dall'applicazione di procedure accelerate e rimpatri. Oggetto di questa analisi sarà poi, in secondo luogo, l'applicazione di respingimenti differiti ed espulsioni amministrative, nonché il ricorso al massivo trattenimento amministrativo di migranti di cittadinanza tunisina nei Centri di permanenza per il rimpatrio (CPR) presenti sul territorio nazionale. Verrà infine svolta un'analisi dell'attivazione, in pandemia da Covid-19, dello strumento delle c.d. navi quarantena, luoghi deputati all'isolamento fiduciario dei migranti appena giunti sulle coste italiane e la cui legittimità costituzionale è stata ampiamente discussa, nonché la lettura del ricorso a tale strumento in ottica prospettica rispetto al controllo delle frontiere e all'esame delle domande di protezione internazionale così come previsti dal Nuovo Patto Europeo in materia di immigrazione e asilo del 2020. I dati inseriti nel terzo capitolo sono stati elaborati dall'autrice della ricerca a partire dai documenti ottenuti tramite due

FOIA (*Freedom of Information Act*), l'accesso civico generalizzato ai sensi dell'art. 5, D.lgs. 33/2013, rivolti al Ministero dell'Interno.

Capitolo Primo

Un paese sull'orlo dell'abisso? La crisi istituzionale ed economica nella Tunisia del presidente Kais Saied

1.1 La crisi istituzionale della Tunisia

La Tunisia è il paese in cui ha preso avvio il fenomeno delle c.d. Primavere arabe, una serie di proteste, manifestazioni di dissenso e rivoluzioni popolari del mondo arabo, propagatesi poi in tutta l'area ad effetto "domino". Le proteste hanno infatti coinvolto Tunisia, Egitto, Yemen, Libia e in alcuni casi hanno condotto al ribaltamento dei decennali regimi che li governavano e alla destituzione di alcuni capi di governo².

La Tunisia ha intrapreso il proprio cammino a seguito dell'indipendenza dal protettorato francese, proclamata nel 1956, investendo su una repentina ed efficace scolarizzazione di massa e sull'emancipazione della figura femminile, rappresentando un vero e proprio esempio per tutti i paesi musulmani, sotto la direzione del così definito "despota illuminato" Habib Bourguiba³, leader dell'indipendenza tunisina ma alla cui gestione del potere non sono mancati tratti fortemente autoritari.⁴

Il potere bourguibista si interrompeva nel 1987 con un colpo di Stato da parte di colui che avrebbe governato la Tunisia per 23 anni, proclamando la politica del "cambiamento": Zine el Abidine Ben Ali. Nonostante Ben Ali si sia professato fin da subito portatore di novità, ha di fatto consolidato l'esistenza di un regime liberticida e concentrato sulla necessità di contrastare l'Islam radicale.⁵

È in questo contesto che il 17 dicembre 2010, a Sidi Bouzid, una cittadina rurale della Tunisia, Mohamed Bouazizi, un venditore ambulante di 26 anni, si dà fuoco in segno di protesta per le proprie condizioni di vita a seguito della confisca della merce che vendeva da parte delle forze di Polizia⁶, rimasto senza fonti di sostentamento per sé e la propria

²InsideOver (2020), "Che cos'è la Primavera Araba", disponibile al link <https://it.insideover.com/schede/politica/che-cos-e-la-primavera-araba.html>, consultato il 10/04/2022.

³ E. Pace, M. Khairallah (2011), Islam e diritti umani, Edizioni La Gru, Padova.

⁴ Leila El Houssi (2018), Il risveglio della democrazia. La Tunisia dall'indipendenza alla transizione, Carocci editore.

⁵ M. Talbi, G. Karczyk (2005), Islam e libero pensiero. Laicità e democrazia nel mondo musulmano, Utet, Torino.

⁶ Oltremare (2021), "Quale Tunisia dieci anni dopo Mohamed Bouazizi", disponibile al link <https://www.aics.gov.it/oltremare/articoli/persone/quale-tunisia-dieci-anni-dopo-mohamed-bouazizi/>, consultato il 10/04/2022.

famiglia⁷. Iniziava così quella che passerà alla storia come la “rivoluzione dei gelsomini”⁸ alla chiamata di “pane e libertà”: un’incerta transizione verso la democrazia. Il 14 gennaio 2011, Ben Ali veniva costretto a lasciare il paese. Nell’ottobre 2011, dopo un governo di transizione durato circa nove mesi, i cittadini tunisini andavano al voto per nominare l’Assemblea costituente. Il partito islamico Ennahdha conquistava la maggioranza relativa dei voti (circa il 41,7%), destando preoccupazione in un paese classicamente noto per la sua laicità. Gli anni successivi sono stati caratterizzati da crisi di sicurezza, alternanza di governi, attacchi di matrice islamista, tentativi di dialoghi nazionali e proteste. Nel 2014 veniva adottata la Costituzione tunisina e insediato il nuovo governo⁹. Alle seconde elezioni presidenziali dalla rivoluzione del 2011, tenutesi nel 2019, risultava vincitore il candidato Kais Saied, supportato dai partiti conservatori del paese.

È sotto Saied che la Tunisia inizia a prendere quella deriva presidenziale che sacrificherà alcune garanzie costituzionali in termini equilibrio dei poteri e legittimazione popolare dei governanti che la Costituzione del 2014 tutela espressamente¹⁰: il 25 giugno 2021, a seguito delle violente proteste di denuncia delle disastrose condizioni economiche del paese in piena emergenza epidemiologica da Covid-19 e finalizzate a rivendicare il miglioramento dei servizi essenziali, il presidente Saied sospendeva l’attività del parlamento per 30 giorni, chiudendone militarmente la sede, revocando l’immunità dei suoi membri e licenziando il primo ministro Mechichi. Saied avocava inoltre a sé la carica di Procuratore generale della Repubblica. Per legittimare tale operazione, il presidente invocava l’art. 80 della Costituzione¹¹, disposizione ricalcata sull’art. 16 della

⁷ Council on Foreign Relations (2020), “*The Arab Spring at Ten Years: What’s the Legacy of the Uprisings?*”, disponibile al link <https://www.cfr.org/article/arab-spring-ten-years-whats-legacy-uprisings>, consultato il 10/04/2022.

⁸ The Middle East Monitor (2016), *The Arab Spring: 5 Years On*, disponibile al link <https://www.middleeastmonitor.com/specials/arabspring/>, consultato il 10/04/2022; The Middle East Monitor (2021), *The harvest of the Arab Spring Revolutions*, disponibile al link <https://www.middleeastmonitor.com/20210125-the-harvest-of-the-arab-spring-revolutions/>, consultato il 10/04/2022.

⁹ Tania Groppi, (2015) “La costituzione tunisina del 2014 nel quadro del “costituzionalismo globale”, in *Diritto pubblico comparato ed europeo*, Fascicolo 1, gennaio-marzo 2015, pp. 189-220.

¹⁰ *Ibidem*, p. 196.

¹¹ L’art. 80 della Costituzione tunisina autorizza il Presidente della Repubblica all’adozione di misure eccezionali in caso di “pericolo imminente che minaccia le istituzioni della nazione e il funzionamento regolare dei poteri pubblici”. Ad autorizzare le “misure eccezionali” dovrebbe essere, però, il presidente della Corte Costituzionale, organo ad oggi mai formalmente entrata in funzione. In tal senso si veda RSI News-Mondo, (2021) “La Tunisia e il dilemma dell’articolo 80”, disponibile al link [La Tunisia e il dilemma dell’articolo 80 - RSI Radiotelevisione svizzera](#), consultato il 15/04/2022; Sull’istituzione della Corte Costituzionale tunisina si veda Tania Abbiate, (2016) “L’istituzione della Corte Costituzionale tunisina tra passi avanti e battute di arresto”, in *DirittiComparati. Comparare i diritti fondamentali in Europa*, disponibile al link <https://www.diritticomparati.it/listituzione-della-corte-costituzionale-tunisina-tra-passi-avanti-e-battute-darresto/?print-posts=pdf>, consultato il 16/04/2022.

Costituzione francese del 2008, secondo un'interpretazione molto controversa e in chiave presidenzialista, ricevendo il plauso degli oppositori di Ennahda e degli altri partiti alla guida del paese, ritenuti responsabile delle gravi condizioni economiche in cui versava il paese.¹² In poco meno di due mesi, il presidente Saied emanava in Gazzetta ufficiale circa 49 decreti, di cui 32 finalizzati alla rimozione di personale da uffici strategici e alla nomina di nuovo personale, nonché 84 misure amministrative e giudiziarie (arresti e divieti di espatrio).

Il 24 agosto 2021, Saied annunciava la proroga della sospensione del parlamento fino a nuovo ordine, nonostante le disposizioni costituzionali sanciscano il termine massimo della sospensione dell'organo legislativo in un mese. Si precisa inoltre come l'art. 80, invocato da Saied, preveda altresì che il parlamento debba essere considerato in "sessione permanente" per il periodo della sua invocazione. Tale garanzia appare fin da subito evidentemente compromessa, in piena violazione della separazione dei poteri (legislativo, esecutivo, giudiziario), pilastro di tutte le carte costituzionali di stampo democratico.

A partire dai mesi successivi, il presidente adottava a cascata disposizioni eccezionali che ne rafforzavano l'autorità, conferendo al governo del paese una direzione di evidente stampo presidenzialista. Precisamente, nel settembre 2022, Saied emanava il decreto presidenziale n. 117/21 sulle "misure eccezionali" da adottare¹³ per condurre il paese fuori dalla crisi politico-economica, dando avvio a una vera e propria campagna di arresti ai danni di attivisti, giornalisti, esponenti politici considerati avversi, con particolare attenzione ai partiti islamisti, inclusa la chiusura di alcune emittenti televisive filo-islamiste¹⁴. Alcuni dei provvedimenti più rilevanti del decreto, che ha di fatto sospeso la Costituzione e concentrato il potere nelle mani del capo dello stato, riguardavano: la sospensione delle competenze del parlamento e l'immunità parlamentare (artt. 1 e 2); l'esercizio del potere legislativo mediante decreti legge deliberati dal consiglio dei ministri e promulgati dal presidente (art. 4), i quali non sono suscettibili di ricorso per annullamento (art. 7); l'esercizio del potere esecutivo da parte del presidente, il quale è «assistito» da un Governo presieduto dal Capo del Governo (art. 8); il presidente riveste la carica di capo del Consiglio dei Ministri e (art. 10) rappresenta lo Stato, ed orienta la

¹² ASF, (2021) *50 Jours Après L'Article 80 – une Rupture Dans la Continuité*, disponibile al link <https://asf.be/fr/tunisie-50-jours-apres-l'article-80-une-rupture-dans-la-continuite-2/>, consultato il 12/04/2022.

¹³ Francesco Biagi, (2021) "Tunisi: la primavera araba sfiorisce in stato d'eccezione", in *Quaderni costituzionali*, Fascicolo 4, dicembre 2021, pp. 960-963.

¹⁴ *Ibidem*, p. 960.

sua politica generale e le decisioni fondamentali (art. 9); la responsabilità del governo nei confronti del presidente (e non del parlamento) (art. 18), e la vigilanza sull'«implementazione» della politica generale dello Stato, conformemente alle decisioni adottate dal presidente (art. 17); l'abolizione dell'autorità provvisoria di controllo di costituzionalità dei progetti di legge (art. 21). Alla base della necessità di provvedimenti eccezionali, il presidente ha precisato che lo stato di pericolo ha gravemente compromesso la capacità del popolo di esercitare la sua sovranità e che il funzionamento dei poteri pubblici è stato ostacolato.¹⁵ Sette mesi dopo la data del 25 giugno 2021, i decreti presidenziali ammontavano a circa 260.¹⁶

Nella cornice di questo quadro istituzionale, l'assenza di un organo terzo e imparziale in grado di esercitare un controllo costituzionalmente orientato dell'operato del presidente, nello specifico la Corte costituzionale, che, si ricorda, nonostante il termine tassativo dell'anno 2015, non è stata ancora nominata, sbilancia in direzione autoritaria la guida del paese. Si osserva come proprio Saied abbia respinto, nel 2021, il progetto di legge volto ad abbassare il *quorum* necessario alla nomina dei giudici della Corte: tale riforma avrebbe infatti permesso di superare lo stallo al raggiungimento della maggioranza necessaria alla loro nomina, che ne ha inficiato l'entrata in funzione.¹⁷

Il 29 settembre 2021, Saied nominava primo ministro Najla Bouden Romdhane con il preciso compito di formare un gabinetto di governo. Il nuovo esecutivo prestava giuramento l'11 ottobre 2021: tuttavia, alla stregua delle previsioni normative, sarà il presidente della Repubblica a esercitare il potere esecutivo con l'aiuto di un Consiglio dei ministri, che lo stesso presiede. Il compito della squadra di governo è, secondo il Saied, quello di contrastare l'endemica corruzione nel paese e stimolare la ripresa dell'economia nazionale. Nel dicembre del 2021, il presidente disegna e illustrava ai cittadini una vera e propria *road map* per uscire dalla crisi politico-istituzionale ed economica in cui versa la Tunisia, rispondendo con misure autoritarie alle continue proteste popolari acuitesi nel novembre 2021 e annunciando di voler estendere il blocco dei lavori del parlamento fino alle prossime elezioni legislative, convocate per il 17 dicembre 2022. Saied ha annunciato la stesura di una nuova legge elettorale, secondo cui si svolgeranno le prossime elezioni, e di una nuova carta costituzionale, entrambe previa sottoposizione a *referendum* nella

¹⁵ *Ibidem*, p. 961.

¹⁶ ASF, (2022) *200 Days after Article 80, Concentration of Powers and Security Drift*, disponibile al link <https://asf.be/fr/blog/publications/eng-200-days-after-article-80 -concentration-of-powers-and-security-abuses/>, consultato il 12/04/2022.

¹⁷ *Ibidem*, p. 962.

data del 25 luglio 2022¹⁸. Secondo quanto disposto da Saied, nel periodo gennaio-marzo 2022 si è tenuta in modalità *online* una vera e propria “consultazione pubblica nazionale” finalizzata a raccogliere le proposte dei cittadini tunisini sulle riforme proposte. Tali proposte verranno poi formalizzate a una commissione appositamente nominata nel mese di giugno 2022, subito prima del *referendum*. Divisa l’opinione pubblica sulla lettura dell’operato del presidente Saied, se da considerarsi uno slancio democratico o un vero e proprio colpo di stato ai danni dei principi democratici della Costituzione tunisina¹⁹. La presidenza di Saied sembra tuttavia mantenere una solida base sociale e un ampio consenso pubblico²⁰, tanto che si è parlato della possibilità che alle elezioni di dicembre 2022 si presenti un vero e proprio *Hizb Kais Saied*, un partito del presidente.²¹ A completare la linea di azione in chiave autoritaria di Saied, si richiama il decreto presidenziale del 13 febbraio 2022 in cui il presidente ufficializza la dissoluzione del Consiglio Superiore della magistratura, organismo di garanzia dell’indipendenza del potere giudiziario²². A tale decisione seguirono proteste della società civile, dell’ONU e degli stessi magistrati. Venne costituito dunque un Consiglio Superiore della magistratura provvisorio, i cui membri sono stati nominati con decreto presidenziale, che ha prestato giuramento nel marzo 2022 e che rimarrà in carica fino all’elaborazione della nuova costituzione tunisina²³.

In conclusione, la Tunisia restituisce oggi l’immagine di un paese soggetto a una trasformazione incompleta, dove le questioni sociali ed economiche che innescarono le proteste del 2011 appaiono ben lontane dall’essere risolte e che affronta, dieci anni dopo quella che sembrava l’inizio della fine del regime oppressivo di un dittatore, un momento politico e istituzionale particolarmente preoccupante.

¹⁸ ISPI MED (2022) “*Tunisia’s democracy: Not a Storm in a Teacup*”, 7 April, 2022, disponibile al link [Tunisia’s democracy: Not a storm in a teacup \(ispionline.it\)](https://www.ispionline.it/it/publicazione/tunisia-la-democrazia-diretta-secondo-saied-33107), consultato il 21/04/2022.

¹⁹ Lorenzo Fruganti (2022) ISPI-Focus Mediterraneo Allargato n. 18, “Tunisia: La Democrazia Diretta secondo Saied”, disponibile al link <https://www.ispionline.it/it/publicazione/tunisia-la-democrazia-diretta-secondo-saied-33107>, consultato il 15/04/2022.

²⁰ CESPI, (2022) Claudia De Martino – “Il fallimento comune di democrazie e autocrazie nella “questione sociale” in Maghreb: i casi opposti di Egitto e Tunisia”, disponibile al link <https://www.cespi.it/en/eventi-attualita/dibattiti/il-mediterraneo-allargato-una-regione-transizione-conflitti-sfide/il-0>, consultato il 16/05/2022.

²¹ *Ibidem*.

²² Il Foglio, (2022) Arianna Poletti – “Il presidente Saied dissolve il Csm e riporta la Tunisia indietro di dieci anni”, disponibile al link <https://www.ilfoglio.it/esteri/2022/02/17/news/il-presidente-saied-dissolve-il-csm-e-risporta-la-tunisia-indietro-di-dieci-anni-3697358/?fbclid=IwAR3HHOvDO-wjFpVcBwl0vintapuUgUig4tOMJWrp8QCUQHPcE7mMyKL64uw>, consultato il 24/04/2022.

²³ AnsaAfrica, (2022) “Tunisia: Saied firma decreto istituzionale Csm provvisorio”, disponibile al link https://www.ansa.it/sito/notizie/mondo/afrika/2022/02/13/tunisia-saied-firma-decreto-istituzione-csm-provvisorio_6fe328c9-cbd9-4cc9-bb28-1a95e0cababd.html, consultato il 20/04/2022.

1.2 La crisi economica della Tunisia e la pandemia Covid-19

Ad accompagnare la crisi istituzionale del paese, troviamo la grave crisi economica in cui si trova da anni la Tunisia, ulteriormente aggravata dalla pandemia da Covid19.

Secondo Melcangi, le proteste di piazza in Tunisia che portarono alla destituzione dell'allora presidente Ben Ali avevano radici profonde anche nel sistema sociale ed economico creato del regime che ha governato il paese in maniera «disfunzionale e autoritaria»²⁴, similmente a quanto accaduto in tutta l'area. Le accese rivolte per il peggioramento dei servizi essenziali, l'assenza di politiche occupazionali efficaci e l'aumento del costo della vita risalgono infatti a ben prima del 2020.

Eppure, già dal 2011, i governi che si sono succeduti non sono stati in grado di predisporre un piano di ripresa e investimenti economici a beneficio dell'economia nazionale: nel novembre 2020 l'allora primo ministro Mechichi confermava la gravità della crisi economica che sta attraversando tutt'ora la Tunisia²⁵, appesantita anche dal conflitto tra correnti opposte, aperte o meno alla possibilità di investimenti e finanziamenti su scala europea e internazionale.

Melcangi illustra come sarebbe bastato volgere lo sguardo alla realtà tunisina degli ultimi dieci anni e analizzare i dati economici del paese per comprendere la portata della crisi economico-istituzionale, con il malcontento che da anni porta con sé, e l'alto rischio che un'ennesima crisi, come quella costituita dall'emergenza sanitaria, avrebbe fatto crollare definitivamente il fragile equilibrio del paese.

In questo scenario, la crisi economica in cui versa il paese non poteva che peggiorare: già prima dell'epidemia da Covid-19, la capacità di resilienza della Tunisia era stata messa a dura prova da anni di politiche pubbliche poco efficaci e dal crescente proibizionismo.

La diffusione della pandemia di Covid19 ha complicato ulteriormente il quadro generale: sebbene la pandemia abbia concorso in un primo momento a ridurre le manifestazioni,

²⁴ Alessia Melcangi, (2020) "Dieci anni dopo le primavere arabe, cosa è cambiato", in Europa Atlantica, disponibile al link <https://europaatlantica.it/focus-geopolitico/mediterraneo/2020/12/dieci-anni-dopo-le-primavere-arabe-cosa-e-cambiato-intervista-ad-alessia-melcangi/> consultato il 22/10/2021.

²⁵ Tarek Megerisi, (2022) European Council on Foreign Relations – "Un passo indietro dall'orlo del baratro: un migliore sostegno europeo alla transizione democratica della Tunisia", disponibile al link <https://ecfr.eu/rome/publication/come-leuropa-puo-sostenere-la-transizione-democratica-in-tunisia/>, consultato il 16/04/2022.

come rilevato da Melcangi, l'emergenza sanitaria ha messo ancor più in luce la fragilità di un sistema economico prossimo al collasso.

Secondo il *Tunisia Economic Monitor* (2020 e 2021) a cura del *World Bank Group – MENA Region*²⁶, rispetto alla maggior parte dei paesi limitrofi, la Tunisia ha sperimentato un declino netto nella crescita economica, dai tassi bassissimi, e con livelli di debito crescenti. Secondo le stime di *World Bank* e del Fondo Monetario Internazionale (FMI), nel solo anno 2020, la crescita del PIL si è contratta del 8,8%, congiuntamente a un tasso di disoccupazione che dal 15% pre-pandemia, ha toccato il picco del 17,8% alla fine del primo trimestre del 2021. Il fenomeno, che riguarda principalmente donne e giovani, affligge particolarmente le aree interne del paese rispetto alle zone costiere. Il settore del turismo, che costituisce circa l'8% del PIL della Tunisia, già messo a dura prova dal 2015, ha subito un crollo ulteriore a causa della pandemia. Le stime della *World Bank* registrano un evidente e preoccupante aumento della povertà in tutto il paese, parallelamente a un crescente tasso di inflazione.

Secondo il Ministero delle finanze tunisino, il debito pubblico in pochi anni è passato dal 72.5% del PIL nel 2019 al 89.4% del PIL nel 2020, valore ben superiore al *benchmark* del debito dei mercati emergenti del 70% del PIL. L'obiettivo del governo è quello di ridurre il deficit di bilancio del paese attestatosi al 10% del PIL nel 2020 e al 6,6% del PIL nel 2021. Appare evidente come tutti gli sforzi saranno orientati al raggiungimento di tale scopo, a discapito delle politiche di *welfare*²⁷.

In termini di risposta all'emergenza sanitaria, dal mese di luglio 2021, periodo in cui il numero di persone decedute a causa del virus ha toccato cifre altissime (200 al giorno circa)²⁸, le autorità hanno intensificato la campagna nazionale di vaccinazione. Nei primi mesi del 2022, risulta vaccinata con ciclo completo circa il 51,5% della popolazione, a fronte del 6% dell'estate 2021. Con 2144 morti per milione di abitanti, la Tunisia rappresenta lo stato dell'area MENA e dell'intero continente africano con il più elevato

²⁶ World Bank Group – MENA Region, (2020) *Tunisia Economic Monitor*, disponibile al link [Tunisia Economic Monitor, Fall 2020: Rebuilding the Potential of Tunisian Firms \(worldbank.org\)](https://openknowledge.worldbank.org/bitstream/handle/10986/36123/Tunisia-Economic-Monitor-Navigating-Out-of-the-Crisis-Spring-2021.pdf?sequence=1&isAllowed=y) consultato il 27/10/2021; World Bank Group – MENA Region, (2021) *Tunisia Economic Monitor* disponibile al link <https://openknowledge.worldbank.org/bitstream/handle/10986/36123/Tunisia-Economic-Monitor-Navigating-Out-of-the-Crisis-Spring-2021.pdf?sequence=1&isAllowed=y> consultato il 27/10/2021.

²⁷ Organization for Economic Co-operation and Development - OECD, (2022) *Étude Économique de l'OCDE de la Tunisie*, disponibile al link <https://www.oecd.org/economy/tunisia-economic-snapshot/>, consultato il 2/05/2022.

²⁸ Inkyfada, (2021) *Dataviz – The Covid-19 Epidemic in Tunisia, in Numbers*, disponibile al link <https://inkyfada.com/en/2021/02/26/dashboard-covid-19/>, consultato il 20/04/2022.

tasso di decessi da Covid19.²⁹ Nel dicembre 2021, Saied ha introdotto l'obbligo vaccinale per alcune categorie di persone, oltre ad alcune restrizioni di viaggio all'estero per i cittadini tunisini, tramite decreto presidenziale.

Eppure, a partire dalla data del 25 giugno 2021, e nei passaggi politici successivi, nonostante la gravissima situazione economica della Tunisia, hanno continuato ad avere precedenza le modifiche costituzionali e le mosse politiche: nonostante la formazione del governo Bouden, l'approccio all'emergenza economica continua a contraddistinguersi per il carattere unilaterale e tecnocratico del suo operato. La sopra richiamata *road map* di riforme economiche, oltre che politiche, vista dall'UE come un vero e proprio passo avanti verso il ripristino dell'equilibrio generale del paese³⁰, prevede, tra i vari aspetti, un prestito di circa 7 milioni alla Tunisia, al fine di far fronte alle spese del 2022, da parte di istituti di credito stranieri e da fondi nazionali, con l'obiettivo di ridurre il debito pubblico di circa 5 punti e mezzo percentuali.³¹

In tal senso si osserva come il decreto *Finance Act*, emanato nel 2022 in assenza di dibattito e di alcuna deliberazione collegiale sulla sua stesura, non proponga in effetti alcuna risposta concreta all'emergenza economica, di bilancio e sociale. Inoltre, nessuna legge prevede lo stanziamento di un *budget* destinato agli investimenti pubblici e alla ripresa economica in seguito agli impattanti effetti del Covid19. Contrariamente, il decreto implementa le misure di austerità di bilancio, effettuando tagli sui settori vitali per l'economia tunisina: tra le varie misure, si richiama il taglio del 16% sulle spese per la sanità e la graduale diminuzione dei sussidi per l'acquisto di idrocarburi. In chiave antipopolare, il *Finance Act* prevede un sistema di imposta regressiva, con l'effetto di gravare sulle classi sociali più deboli e avvantaggiare le più benestanti, oltre al congelamento degli stipendi nel settore pubblico. Similmente, la severa politica fiscale, finalizzata a evitare evasioni e frodi fiscali, ha di fatto l'effetto di impedire la

²⁹ Lorenzo Fruganti (2022) ISPI-Focus Mediterraneo Allargato n. 18, Tunisia: "La Democrazia Diretta secondo Saied", disponibile al link <https://www.ispionline.it/it/pubblicazione/tunisia-la-democrazia-diretta-secondo-saied-33107>, consultato il 15/04/2022. Per le statistiche sulla situazione sanitaria in Tunisia si veda Worldometer, (2022) Covid-10 *Coronavirus Pandemic*, disponibile al link <https://www.worldometers.info/coronavirus/#countries>, consultato il 20/04/2022.

³⁰ Anthony Dworkin, (2022) European Council on foreign relations – "Tunisia's Lengthy Road Map Back to Democracy", disponibile al link <https://ecfr.eu/article/headline-tunisias-lengthy-road-map-back-to-democracy/>, consultato il 17/04/2022.

³¹ Africanews, (2021) "Tunisia to Borrow \$7 bn more in 2022", disponibile al link <https://www.africanews.com/2021/12/29/tunisia-to-borrow-7-bn-more-in-2022/>, consultato il 17/04/2022.

mobilitazione di risorse economiche a oggi vitali per la Tunisia³². In un quadro di misure di tal sorta si stima un'ulteriore crescita del tasso di inflazione (nel febbraio 2022 già superiore al 6%).

Parallelamente, la Tunisia ha riattivato le discussioni tecniche e le negoziazioni con il Fondo Monetario Internazionale (*International Monetary Fund*, in seguito FMI o IMF)³³, ancora in piedi nei primi mesi del 2022 dal maggio 2021, nella speranza di ottenere un salvataggio multimiliardario per la grave condizione di recessione economica, debito pubblico, tasso di inflazione in costante crescita e disoccupazione, principalmente giovanile, in cui continua a trovarsi³⁴. I negoziati si concentrano attorno alla concessione di una nuova *tranche* di finanziamenti, sui quali il governo tunisino farebbe affidamento anche per implementare le misure individuate nel sopra richiamato *Finance Act*. A prestare alla Tunisia circa 400 milioni di dollari per sostenere le principali riforme economiche e sociali nel paese, sarà inoltre la Banca Mondiale.³⁵ Il principale oppositore di Saied nell'adozione di misure di austerità del *Finance Act* del 2022 e di accordi con l'IMF si è rivelato essere il più potente partito del paese: *l'Union Générale Tunisienne du Travail* (Uggt), che, da aperto sostenitore di Saied sta gradualmente ritirando il proprio supporto all'operato del presidente.³⁶

Il quadro economico della Tunisia si aggrava infine a causa delle conseguenze derivate dal recente conflitto tra Russia e Ucraina, tra cui l'innalzamento dei costi delle risorse energetiche, dell'olio e dei cereali, in particolare del grano. Su un costo della principale risorsa alimentare utilizzata nel paese già aumentato dell'80% a causa della crisi economica, si è registrato un ulteriore innalzamento: ad oggi, un moggio di grano arriva a costare 12 dollari. Un prezzo del genere, pari a un aumento del 44% dall'inizio del conflitto, non veniva raggiunto dal 2008. Si osserva come tale circostanza impatti particolarmente sull'economia tunisina in quanto il paese importa il 60% del fabbisogno

³² ASF, (2022) *200 Days after Article 80, Concentration of Powers and Security Drift*, disponibile al link https://asf.be/fr/blog/publications/eng-200-days-after-article-80_-concentration-of-powers-and-security-abuses/, consultato il 12/04/2022, pp. 8-9.

³³ International Monetary Fund, (2022) “*Press Release n. 22/98 – IMF Staff Statement on Tunisia*”, disponibile al link <https://www.imf.org/en/News/Articles/2022/03/30/pr2298-imf-staff-statement-on-tunisia>, consultato il 20/04/2022.

³⁴ *Ibidem*. Sul punto si veda anche: AlJazeera, (2022) “*Tunisia’s Talks with the IMF: What’s at Stake?*” disponibile al link <https://www.aljazeera.com/news/2022/2/18/tunisia-talks-with-the-imf-whats-at-stake>, consultato il 16/04/2022.

³⁵ AnsaAfrica, (2022) “*Tunisia: 400 mln dlr da Banca Mondiale per riforme sociali*”, disponibile al link https://www.ansa.it/sito/notizie/mondo/africa/2022/02/16/tunisia-400-mln-dlr-da-banca-mondiale-per-riforme-sociali_00945be2-f00d-451b-bd14-b214d518b115.html, consultato il 17/04/2022.

³⁶ Economist Intelligence Unit - EIU, (2021) *Tunisia Country Report*, disponibile al link <https://country.eiu.com/tunisia>, consultato il 20/04/2022.

nazionale di grano proprio da Russia e Ucraina³⁷. Ad essere messa in pericolo è la sicurezza alimentare dei paesi della zona MENA, i cui governi non sono in grado di garantire una regolare catena di approvvigionamenti³⁸ e i programmi nazionali ancora molto indietro nella conversione di tecnologie in grado di assorbire lo *shock* sistemico e soddisfare i bisogni alimentari interni. Ad aggravarsi saranno anche i governi dell'area. A mostrare preoccupazione è stato anche il Direttore Esecutivo del *World Food Programme* (WFP), David Beasley, considerando che la *Food and Agriculture Organization of the United Nations* (FAO) ha calcolato che, con il protrarsi del conflitto in Ucraina, i prezzi dei beni alimentari aumenteranno ancora del 20% circa³⁹. Si stima che gli effetti del conflitto porteranno in Tunisia il già alto tasso d'inflazione, pari al 6.8%, all'8% circa. Inoltre, la guerra in Ucraina non potrà che rallentare e influire negativamente anche sui richiamati negoziati in corso tra la Tunisia e l'IMF⁴⁰. In conclusione, ad oggi il *deficit* del paese ammonta a circa 9 bilioni di dinari e il debito di bilancio si assesta intorno al 90% del PIL. Gli specialisti prevedono una crescita del PIL nel 2022 pari al 2.8%: tale proiezione dovrà tuttavia scontrarsi con gli ulteriori eventi che affliggono l'economia della zona MENA e nello specifico il conflitto in Ucraina⁴¹. A fine 2021, l'economia tunisina rimane circa il 4.6% sotto il livello pre-pandemia e, nonostante una lievissima ripresa nel medesimo anno, il ritorno ad un livello di attività simile a quello precedente all'emergenza sanitaria sarà particolarmente lento e incompleto per i paesi dell'area MENA, e nello specifico la Tunisia, dove continua a

³⁷ Human Rights Watch, (2022) "*Russia's Invasion of Ukraine Exacerbates Hunger in Middle East, North Africa*", disponibile al link <https://www.hrw.org/news/2022/03/21/russias-invasion-ukraine-exacerbates-hunger-middle-east-north-africa>, consultato il 17/04/2022.

³⁸ CESPI, (2022) Giuseppe Dentice – "La crisi in Ucraina e gli impatti per la sicurezza alimentare nell'area MENA", disponibile al link <https://www.cespi.it/en/eventi-attualita/dibattiti/il-mediterraneo-allargato-una-regione-transizione-conflitti-sfide/la>, consultato il 16/05/2022. Sul tema si veda anche CESPI, (2022) Ranier Maria Baratti – "Riflessi del conflitto russo-ucraino sui flussi migratori nel Mediterraneo Allargato", disponibile al link https://www.cespi.it/it/eventi-attualita/dibattiti/il-mediterraneo-allargato-una-regione-transizione-conflitti-sfide-4?utm_source=newsletter&utm_medium=email, consultato il 16/05/2022.

³⁹ FAO, (2022), "*Director General – QU Dongyu, New Scenarios on Global Food Security based on Russia-Ukraine Conflict*", disponibile al link <https://www.fao.org/director-general/news/news-article/en/c/1476480/>, consultato il 2/05/2022.

⁴⁰ Malcom H. Kerr – Carnegie Middle East Center, (2022) Hamza Meddeb, "*Becoming Toast?*" disponibile al link https://carnegie-mec.org/diwan/86596?utm_source=rssemail&utm_medium=email&mkt_tok=MDk1LVBQVi04MTMAAAGDDnTO-paLXPjGoRZigLdmege_dyc0Sr3PTaf0nz6n1rw4zC83Iu_2wRuUupx7qDQTyB54HRJZhLUCME7syIRyUtu_1wtSysn5ta_ZbRkAlmA&fbclid=IwAR1Lr8Y_msEjtdL8LFKVjBi_2nEPSCoNgdasYX7yjaKu5IUw_t2IKO3LV9M, consultato il 2/05/2022.

⁴¹ Focus Economics, Economic Forecasts from the World's Leading Economists (2022), *Tunisia Economic Outlook*, disponibile al link <https://www.focus-economics.com/countries/tunisia>, consultato il 17/04/2022.

manca un efficace *recovery plan* finalizzato a orientare e massimizzare l'efficacia della ripresa.

1.3 Diritti umani e autoritarismo

La complessità della situazione della Tunisia deve essere considerata anche in relazione alla compressione di garanzie democratiche e delle pratiche repressive di alcuni tra i diritti umani universalmente riconosciuti.

In primo luogo, si osserva come la deriva presidenzialista dell'operato di Saeid abbia avuto implicazioni sul rispetto delle libertà democratiche e delle garanzie costituzionali dei diritti dei singoli: provvedimenti di *travel bans* e *house detention* sono stati ampiamente utilizzati nei confronti degli oppositori politici, oltre alla chiusura di emittenti televisive e allo scioglimento di organizzazioni filo-islamiste, misure alla base delle quali è stata invocata la lotta al terrorismo e alla corruzione.

La direzione autoritaria imposta da Saied non ha dunque condotto ad alcun miglioramento dello *standard* di tutela dei diritti umani, già compromesso in passato: secondo l'organizzazione Human Rights Watch, in seguito HRW, nel 2020 il Parlamento tunisino non è intervenuto in riforma di alcuna delle leggi che attualmente violano o minacciano taluni diritti umani⁴².

Preliminarmente, si osserva, come già anticipato sopra, che ancora oggi nel paese non sia stata istituita la Corte costituzionale, organismo deputato al ruolo fondamentale di controllo e garanzia sul rispetto dei principi costituzionali della carta fondamentale del 2014: nonostante la disposizione ivi contenuta di istituire un organo deputato a tale ruolo nel limite di un anno dall'approvazione della stessa, e dunque entro il 2015, l'assenza dell'accordo sui nominativi dei quattro giudici previsti ne ha impedito l'entrata in funzione. In tal senso, si richiama nuovamente il rigetto da parte del presidente della proposta avanzata nel 2021 di abbassare il *quorum* di voti necessario alla nomina dei giudici: tale riforma avrebbe tuttavia permesso di addivenire all'individuazione dei membri della Corte Suprema⁴³. Similmente, dal 2014 il Parlamento non è mai stato in

⁴² Human Rights Watch, (2020) *World report, country chapter: Tunisia*, disponibile al <https://www.hrw.org/world-report/2021/country-chapters/tunisia> consultato il 27/10/2021.

⁴³ Human Rights Watch, (2020) *Universal Periodic Review Submission on Tunisia - Fourth Cycle of the Universal Periodic Review, 41st Session*, disponibile al link <https://www.hrw.org/news/2022/03/30/universal-periodic-review-submission-tunisia>, consultato il 18/04/2022.

grado di costituire gli altri organismi di garanzia previsti dalla Costituzione, come la Commissione per i Diritti Umani e la Commissione per la corruzione e il buon governo. La Commissione Verità e Dignità, organo provvisorio istituito in Tunisia nel 2013 con lo scopo di investigare sulle violazioni dei diritti umani compiute nel paese fino a quella data, ha ricevuto più di 62000 segnalazioni: tale numero conferma la necessità di un organismo terzo e imparziale in grado di monitorare le pratiche illegittime perpetrate nel paese.

A partire dal giugno 2021, sotto l'ombra dello "stato di emergenza", le violazioni dei diritti umani si sono intensificate tramite l'aumento di misure repressive contro gli oppositori politici e critici dell'attuale presidenza, particolarmente nella forma di confinamenti presso le loro residenze, divieti di espatrio, procedimenti penali per aver criticato pubblicamente l'operato di Saied, anche sotto la giurisdizione di corti marziali. Fin dall'inizio delle proteste del 2020-2021 è stato registrato in molteplici occasioni l'uso eccessivo della violenza da parte delle forze dell'ordine nei confronti dei manifestanti⁴⁴. Nel 2021, durante gli scontri tra manifestanti e polizia, sono morti almeno tre giovani uomini⁴⁵, e moltissimi altri sono rimasti feriti. Sono stati altresì registrati durante le proteste numerosi arresti, anche di minorenni, e attacchi a giornalisti. Il 25 gennaio Haykel Rachdi, di soli 21 anni, è morto a seguito delle ferite riportate ad opera delle forze di polizia⁴⁶.

La corruzione diffusa tra le forze dell'ordine e nell'amministrazione della giustizia continua a costituire un ostacolo al pieno rispetto dei diritti fondamentali dei cittadini tunisini.

In termini di libertà di espressione, associazione e assemblea, HRW riporta che le autorità utilizzano le disposizioni del Codice penale in vigore per punire discorsi pubblici, comprese le critiche all'operato di funzionari del governo. In numerosi casi il controllo repressivo da parte del governo viene esercitato anche per il tramite dei social network, come Facebook⁴⁷. Ad essere utilizzati dalle autorità per comprimere il diritto alla libertà

⁴⁴ ASF, (2022) *200 Days after Article 80, Concentration of Powers and Security Drift*, disponibile al link <https://asf.be/fr/blog/publications/eng-200-days-after-article-80 -concentration-of-powers-and-security-abuses/>, consultato il 12/04/2022

⁴⁵ Human Rights Watch, (2022) *Tunisia-Events of 2021*, disponibile al link <https://www.hrw.org/world-report/2022/country-chapters/tunisia>, consultato il 18/04/2022.

⁴⁶ Amnesty International, (2021) "*Tunisia: Investigate Circumstances of a Young man's Death Following Reckless Tear gas Use by Police*", disponibile al link <https://www.amnesty.org/en/latest/news/2021/01/tunisia-investigate-circumstances-of-a-young-man-death-2/>, consultato il 20/04/2022.

⁴⁷ Human Rights Watch, (2020) *World report, country chapter: Tunisia*, disponibile al link <https://www.hrw.org/world-report/2021/country-chapters/tunisia> consultato il 27/10/2021.

di espressione e di stampa sono alcune disposizioni del codice delle telecomunicazioni e il codice penale, oltre al decreto 115 del 2011 sulla libertà di stampa⁴⁸.

Nel marzo 2022, il decreto presidenziale 14-22, dal contenuto estremamente vago e adottato con il fine precipuo di contrastare gli speculatori di beni essenziali, ha avuto l'effetto di comprimere ulteriormente il diritto di espressione del popolo tunisino: il decreto criminalizza la diffusione di informazione false o inesatte che producano effetti sulle scelte dei consumatori: a essere messo in pericolo è dunque perfino il diritto del popolo tunisino a discutere dell'economia nazionale e internazionale del paese⁴⁹.

Secondo quanto riportato da Amnesty International⁵⁰ e HRW⁵¹, in tema di diritti delle donne e parità di genere, la pandemia da Covid19 ha peggiorato notevolmente la condizione della popolazione femminile: nei tribunali, tutti i casi di diritto di famiglia sono stati esclusi dai casi di emergenza e la trattazione posposta, con notevoli impatti in termini di aumento di episodi di violenza domestica e richieste di aiuto in emergenza: le segnalazioni risultano aumentate, durante la pandemia, di nove volte. In generale, nonostante la normativa di contrasto alla violenza di genere introdotta nel 2017⁵², continuano a registrarsi nel paese inefficienze sistemiche, specialmente nell'approccio al tema della violenza sulle donne adottato dalle forze di polizia, ancora impreparate all'adeguamento normativo, e all'inefficacia e lungaggine dei procedimenti penali. Come confermato dall'United Nation Human Rights Office of the High Commissioner (OHCHR)⁵³, le donne tunisine continuano a subire discriminazioni sul piano del diritto all'eredità secondo il codice dello stato personale del 1956, che prevede che i figli maschi ereditino il doppio delle figlie femmine. Il progetto di legge che prevedeva l'equiparazione della posizione ereditaria di figli maschi e femmine, basato su una raccomandazione emessa da una Commissione per le libertà individuali e l'uguaglianza

⁴⁸ ASF, (2021) *Déconstruire le Mythe de la "Sureté" en Tunisie*, disponibile al link <https://asf.be/fr/blog/publications/francais-deconstruire-le-mythe-de-la-surete-en-tunisie/>, consultato il 15/04/2022.

⁴⁹ Amnesty International, (2020) "*Tunisia: New Anti-Speculation Law Threatens Freedom of Expression*", disponibile al link <https://www.amnesty.org/en/latest/news/2022/03/tunisia-new-anti-speculation-law-threatens-freedom-of-expression/>, consultato il 20/04/2022.

⁵⁰ Amnesty International, (2020) *North Africa and Tunisia Report*, disponibile al link <https://www.amnesty.org/en/location/middle-east-and-north-africa/tunisia/report-tunisia/>, consultato il 28/10/2021.

⁵¹ Human Rights Watch, (2022) *Tunisia-Events of 2021*, disponibile al link <https://www.hrw.org/world-report/2022/country-chapters/tunisia>, consultato il 18/04/2022.

⁵² Legge n. 58 del 2017.

⁵³ OHCHR, (2020) *Sixth Periodic Report of Tunisia, Concluding observations* disponibile al link <http://www.ohchr.org/en/countries/menaregion/pages/tnindex.aspx>, consultato il 10/11/2021.

nominata dal presidente nel 2017, non era stato nel 2020 ancora oggetto di esame da parte del parlamento.

In tema di orientamento sessuale e identità di genere, si osserva come le violenze fisiche e verbali contro membri della comunità LGBTQI+ continuano a essere registrate in tutto il paese e arresti arbitrari continuano a colpire persone transgender, queer e attivisti⁵⁴. Il 4 marzo 2021, un tribunale tunisino ha condannato a sei mesi di prigione Rania Amdouni, un attivista queer e femminista, per aver insultato un pubblico ufficiale durante l'esecuzione dei propri doveri, causando imbarazzo e in apparente stato di ebbrezza. Amdouni è stata arrestata dalla Polizia il 27 febbraio 2021, dopo aver ricevuto il rifiuto da parte delle forze dell'ordine di verbalizzare la sua denuncia di ripetute molestie sessuali che la stessa ha subito da uomini di polizia e *online*. La donna è oggi rifugiata politica in Francia⁵⁵.

Il Codice penale tunisino, all'articolo 230, prevede la rilevanza penale di atti "indecenti" e ritenuti "offensivi della morale pubblica", nonché la punibilità dei c.d. atti di "sodomia" con pena detentiva fino a tre anni. Le autorità continuano, ancora oggi, a perseguire e imprigionare cittadini ritenuti omosessuali⁵⁶, mettendo in atto pratiche inumane e degradanti al fine di "provare" la condotta illecita degli accusati, nonostante il governo tunisino abbia accettato la raccomandazione di porre fine al c.d. "*anal testing*" durante la sua *Universal Periodic Review* presso l'UN Human Rights Council del maggio 2017⁵⁷. A tale pratica inumana si è opposta anche il Consiglio Nazionale dell'Ordine dei Medici in Tunisia⁵⁸. Non risulta intrapresa alcuna azione in tal senso.

Nel paese si registrano infine continue violazioni dei diritti fondamentali nei confronti di migranti e richiedenti asilo, anche durante le operazioni di *Search and Rescue* delle

⁵⁴ Human Rights Watch, (2021) "*Tunisia: Police Arrest, Use Violence Against LGBTI Activists-UN Experts Should Investigate*", disponibile al link <https://www.hrw.org/news/2021/02/23/tunisia-police-arrest-use-violence-against-lgbti-activists>, consultato il 20/04/2022.

⁵⁵ Human Rights Watch, (2021) "*Tunisia: harassment, Arbitrary Detention of LGBT Rights Activist – Failure to Address Complaint Against Police*", disponibile al link <https://www.hrw.org/news/2021/03/09/tunisia-harassment-arbitrary-detention-lgbt-rights-activist>, consultato il 20/04/2022.

⁵⁶ OutRight, Action International, (2018) "*Activism and Resilience: LGBTQ Progress in the Middle East and North Africa*" disponibile al link https://outrightinternational.org/sites/default/files/MENAREport%202018_100918_FINAL.pdf consultato il 27/10/2021.

⁵⁷ UN Human Rights Council, (2017) *Universal Periodic Review, Tunisia* (2017) disponibile al link <https://lib.ohchr.org/HRBodies/UPR/Documents/Session27/TN/TunisiaHCLetter.pdf> consultato il 27/10/2021, consultato il 28/10/2021.

⁵⁸ Human Rights Watch, (2017) "*Tunisia: Doctors Oppose 'Anal Test' for Homosexuality*", disponibile al link <https://www.hrw.org/news/2017/04/12/tunisia-doctors-oppose-anal-test-homosexuality>, consultato il 10/11/2021.

imbarcazioni al largo delle coste della Tunisia effettuate dalle autorità: *l'International Organization for Migration* stima che tali operazioni siano aumentate del 90% nei primi mesi del 2021⁵⁹.

⁵⁹ ASF, (2022) *Etude sur les Conditions de Séjour et les Trajectoires des Migrant.e.s Tunisien.ne.s Rapatrié.e.s d'Italie*, disponibile al link <https://asf.be/fr/blog/publications/fr-etude-sur-les-conditions-de-sejour-et-les-trajectoires-des-migrant-e-s-tunisien-ne-s-rapatrie-e-s-ditalie/>, consultato il 1/04/2022.

Capitolo Secondo

Le migrazioni dalla Tunisia nel biennio della pandemia (2020-2022)

2.1 *Migration drivers* per i cittadini e l’impatto della pandemia Covid-19

È nel quadro appena descritto che deve essere letto il fenomeno migratorio dei cittadini tunisini negli ultimi due anni: un’analisi delle fragilità economiche, ma soprattutto delle condizioni politico-istituzionali e dell’equilibrio costituzionale della Tunisia, tanto in ottica nazionale che internazionale, è dunque premessa necessaria per una corretta lettura dello stesso.

Nel biennio 2020-2022, i flussi migratori da e attraverso la Tunisia hanno raggiunto una consistenza mai vista dagli anni della rivoluzione: nel periodo tra gennaio 2020 e dicembre 2021, le autorità nazionali tunisine hanno intercettato più di 35 mila migranti nelle zone costiere e al largo delle acque territoriali: di questi, circa due terzi avevano cittadinanza tunisina. Parallelamente, sulle coste italiane si registrava un aumento degli arrivi via mare di cittadini tunisini: nel 2020 e nel 2021 la nazionalità dichiarata dal maggior numero di migranti è infatti proprio quella del paese della rivoluzione dei gelsomini⁶⁰.

Le migrazioni dalla Tunisia alla volta del vecchio continente sono un fenomeno ben conosciuto: a seguito di una prima ondata migratoria degli anni ‘90 seguiva⁶¹, come detto, quella contestuale e successiva del 2011⁶², in cui l’Italia comincia ad attivare i primi accordi con la Tunisia al fine di rafforzare i controlli sulla frontiera marittima, evitare nuove partenze e riammettere nel paese di origine i migranti giunti sulle coste europee oltre la finestra concessa a seguito degli sconvolgimenti politici dell’area. L’intesa, mirata

⁶⁰ Tutti i dati statistici relativi al fenomeno degli sbarchi e l’accoglienza di migrati presso strutture gestite dalla Direzione Centrale dei servizi civili per l’immigrazione e l’asilo, a cura del Dipartimento per le libertà civili e l’immigrazione sono disponibili al link [Cruscotto statistico giornaliero | Dipartimento Libertà Civili e Immigrazione \(interno.gov.it\)](https://www.cruscotto.gov.it/), consultato il 2/05/2022. Si veda anche Melting Pot Europa, (2020) “Sbarchi in Italia 2020. Tunisia al primo posto, tra effetto Covid-19 e insicurezza economica”, disponibile al link <https://www.meltingpot.org/2020/09/sbarchi-in-italia-2020-tunisia-al-prim-posto-tra-effetto-covid-19-e-insicurezza-economica/> consultato il 28/02/2022.

⁶¹ Migrants/Refugees, (2020) *Country Profiles-Tunisia*, disponibile al link [Tunisia - Migrants & Refugees Section \(migrants-refugees.va\)](https://migrants-refugees.europa.eu/country-profiles/tunisia/), consultato il 6/03/2022.

⁶² Institute for Security Studies, (2019) Matt Herbert – “*La Mal Vie. The Routes, Drivers and Politics of North African Irregular Migration*”, disponibile al link [‘La mal vie’: the routes, drivers and politics of North African irregular migration \(issafrica.s3.amazonaws.com\)](https://www.issafrica.org/issafrica/s3.amazonaws.com/), consultato il 26/04/2022.

a implementare la cooperazione tra i due paesi sul fronte dell'immigrazione, veniva siglata a Tunisi dall'allora Ministro dell'Interno italiano Roberto Maroni e il suo omologo tunisino Habib Essid⁶³. Gli effetti dell'accordo si fecero presto sentire e i migranti tunisini cominciarono a percorrere nuove rotte migratorie (come quella balcanica), fino al rallentamento delle partenze del 2017.

Il flusso ha guadagnato gradualmente nuova intensità e nel 2020 la migrazione irregolare dalla Tunisia è ripartita: come anticipato sopra, solo in quest'anno le autorità nazionali tunisine deputate al controllo delle coste hanno intercettato circa 12 mila migranti in procinto di abbandonare il paese via mare⁶⁴. La tendenza subiva una brusca accelerazione nel 2021, con il doppio delle operazioni di intercettazione e il raggiungimento di un nuovo record di tentativi di partenze⁶⁵. Si osservi come, nel 2019, le autorità tunisine avessero intercettato circa 5 mila persone: una cifra sostanzialmente diversa da quella del 2020-2021⁶⁶. L'associazione belga *Avocats Sans Frontières* e il *Forum Tunisien pour les Droits Economiques et Sociaux* (FTDES) ha recentemente portato l'attenzione sulle operazioni di intercettazioni effettuate dalle autorità tunisine nei confronti di imbarcazioni partite dalla Libia⁶⁷ con il supporto di IOM, UNHCR, Croce Rossa e Mezzaluna Rossa⁶⁸.

Le ragioni alla base del fenomeno delle partenze dei cittadini tunisini nel biennio 2020-2022 sono complesse e devono essere analizzate congiuntamente, non potendosi individuare un solo fattore alla base dello stesso. In tal senso, oltre alla prossimità territoriale con l'Italia, la grave crisi economica del paese, unita alla totale assenza di prospettive di carriera e di impiego della c.d. *bulge generation* e al generale pessimismo sulla capacità dell'attuale leadership tunisina di condurre il paese fuori dallo stallo politico in cui versa tutt'oggi, compongono un mosaico di *drivers* che hanno influito sul fenomeno. A chiudere il quadro si aggiunge infine la pandemia, che ha assestato il colpo fatale alle condizioni economico-politiche della Tunisia e il conseguente crollo del settore

⁶³ Ministero dell'Interno, (2011) "Notizie – Immigrazione, siglato l'accordo tra Italia e Tunisia", disponibile al link [Ministero Dell'Interno - Notizie](#), consultato il 26/04/2022.

⁶⁴ InfoMigrants, (2020) "*Tunisia Intercept 93 African Migrants at Sea*", disponibile al link [Tunisia intercepts 93 African migrants at sea - InfoMigrants](#), consultato il 20/04/2022.

⁶⁵ Il dato è stato riferito dalla Dott.ssa Martina Costa, Capacity Building Officer dell'associazione Belga *Avocats Sans Frontières* – Ufficio di Tunisi, intervistata dall'autrice del presente elaborato in data 5/05/2022.

⁶⁶ FTDES (2021) "*La Tunisie, Porte de l'Afrique & Frontière de l'Europe, Rapport d'une Mission de Recherche entro Sfax, Zarzis et Medenine*", disponibile al link <https://ftdes.net/rapports/frontiereseurope.pdf>, consultato il 20/03/2022.

⁶⁷ UNHCR, (2019) Tunisia, disponibile al link [UNHCR Tunisia Operational Update - May 2019.pdf](#), consultato il 20/04/2022.

turistico, già compromesso con l'aumento degli attentati terroristici del 2015, notoriamente vitale per il paese. Inoltre, già dagli anni successivi alla rivoluzione del 2011, il divario tra le classi sociali risultava progressivamente aumentato, fino a "inghiottire" il ceto medio. La tendenza non ha fatto altro che acuirsi.

La scelta dei cittadini tunisini di partire e abbandonare il proprio paese vede dunque alla base le gravissime condizioni economiche del paese che si riflettono sulla prospettiva di vita delle nuove generazioni, le quali mostrano un forte senso di frustrazione generale e vedono nella vicinissima Europa la terra delle possibilità. L'affermazione personale ed economica dei giovani uomini tunisini non costituisce infatti una questione secondaria in un paese completamente privo di un sistema di *welfare* in grado di sostenere singoli e famiglie: il mancato raggiungimento dell'indipendenza economica in Tunisia rende praticamente impossibile un progetto di vita matrimoniale e familiare, tanto nei fatti che secondo le convenzioni sociali⁶⁹. Nella maggior parte dei casi, sono proprio le stesse famiglie a sostenere la scelta dei giovani uomini di abbandonare il paese, arrivando perfino a contrarre ingenti debiti per coprire le loro spese di viaggio.

Si sottolinea come, dall'altro lato, non esistano al momento canali di ingresso legale in Europa per i cittadini tunisini, costringendo ogni progetto di migrazione dal paese alle vie di uscita clandestine.

Si osserva tuttavia come non manchino i tentativi, per lo più non riusciti, dei giovani cittadini tunisini, particolarmente quelli con un buon livello di istruzione, di accedere a tali limitate vie legali di ingresso in Europa o in Nord America. Moltissime le testimonianze raccolte in tal senso⁷⁰.

Contestualmente, diversi sono i fattori che hanno modificato la via dei flussi migratori dei non tunisini che attraversano la Tunisia: in tal senso, si ipotizza che le condizioni dei principali paesi di transito e di partenza del Nordafrica, come la Libia, abbiano incoraggiato la riscoperta di percorsi alternativi⁷¹.

⁶⁹ The New Humanitarian, (2020) "Covid19 Fallout Drivers Tunisians to Italy despite deportation", disponibile al link [The New Humanitarian | COVID-19 fallout drives Tunisians to Italy despite deportations](#), consultato il 21/04/2022. Si osserva infatti come la netta maggioranza dei migranti tunisini giunti in Italia sia rappresentata da giovani uomini nubili e non economicamente indipendenti dalle proprie famiglie. Sul punto si tornerà in seguito.

⁷⁰ Marina De Stradis, Francesco Damiano Portoghese, (2021) "Espulsioni, respingimenti differiti e domande di asilo dei cittadini tunisini: il caso del Cpr di Ponte Galeria", in Osservatorio sulle Migrazioni a Roma e nel Lazio, Sedicesimo Rapporto, pp. 75-76.

⁷¹ Global Initiative against Transnational Organized Crime, (2022) Matt Herbert – *Losing Hope. Why Tunisians are Leading the Surge in Irregular migration to Europe*, disponibile al link [Losing hope: Why Tunisians are leading the surge in irregular migration to Europe | Global Initiative](#), consultato il 15/04/2022.

In generale, il fenomeno delle partenze illegali dalla Tunisia è stato facilitato dalla rete di *smuggling* presente sul territorio tunisino, su cui si tornerà nel prossimo paragrafo e che, a differenza del sistema libico, ha dimensioni ridotte ed è relativamente localizzato.

Infine, è stato possibile osservare, attraverso inchieste dirette sul campo e interviste ai migranti tunisini arrivati in Italia, la pervicacia di moltissimi giovani nell'intenzione di abbandonare il paese: in moltissimi casi, le persone hanno riferito di nutrire l'intenzione di partire di nuovo, appena rimpatriati in Tunisia, o di aver tentato la traversata via mare alla volta dell'Europa più di una volta⁷².

Secondo le interviste effettuate e i dati raccolti, il fenomeno delle partenze via mare dei cittadini tunisini è geograficamente diffuso in tutto il paese, poiché le persone che decidono di abbandonare il paese provengono da tutta la Tunisia e non da un singolo governatorato. Inoltre, similmente a quanto avvenuto per i flussi precedenti, i migranti tunisini sono principalmente uomini nella fascia di età 18-35 anni, poco istruiti, privi di prospettive lavorative e di famiglie in stato di grave fragilità economica⁷³. Eppure, il monitoraggio effettuato da A Buon Diritto Onlus presso il Centro di permanenza per i rimpatri (CPR), ha dimostrato come le caratteristiche che univano i migranti tunisini fossero diverse a seconda nel momento specifico, sempre nell'ambito del biennio 2020-2021⁷⁴. Il livello di istruzione, la provenienza sociale e geografica e l'età media si sono progressivamente innalzati, così come sono variate le motivazioni addotte alla base delle numerose richieste di asilo. Nel 2021 è stato possibile osservare come alcuni migranti tunisini che hanno deciso di abbandonare il paese presentassero un profilo economico e sociale più alto, appartenendo anche alla classe media della popolazione. Si è progressivamente innalzato il numero delle donne che hanno deciso di abbandonare il paese (all'incirca 540 nel 2021), la cui quasi totalità ha raccontato di avere alle spalle vicende di violenza domestica e di genere, e di minori non accompagnati.

⁷² Marina De Stradis, Francesco Damiano Portoghese, (2021) “Espulsioni, respingimenti differiti e domande di asilo dei cittadini tunisini: il caso del Cpr di Ponte Galeria”, in Osservatorio sulle Migrazioni a Roma e nel Lazio, Sedicesimo Rapporto, pp. 71-78. Sul punto si veda anche Melting Pot Europa, (2022) “La via del ritorno”: i lati oscuri dell'intesa Italia-Tunisia sulle politiche migratorie, disponibile al link [“La via del ritorno”: i lati oscuri dell'intesa Italia-Tunisia sulle politiche migratorie – Progetto Melting Pot Europa](#), consultato il 20/04/2022.

⁷³ ASF, (2022) *Etude sur les Conditions de Séjour et les Trajectoires des Migrant.e.s Tunisien.ne.s Rapatrié.e.s d'Italie*, disponibile al link <https://asf.be/fr/blog/publications/fr-etude-sur-les-conditions-de-sejour-et-les-trajectoires-des-migrant-e-s-tunisien-ne-s-rapatrie-e-s-ditalie/>, consultato l'1/04/2022.

⁷⁴ Marina De Stradis, Francesco Damiano Portoghese, (2021) “Espulsioni, respingimenti differiti e domande di asilo dei cittadini tunisini: il caso del Cpr di Ponte Galeria”, in Osservatorio sulle Migrazioni a Roma e nel Lazio, Sedicesimo Rapporto, pp. 71-78.

2.2 Il sistema delle partenze via mare

Come confermato anche da ASF in sede di intervista, si assiste in Tunisia a una vera e propria opera di criminalizzazione e discredito nei confronti dei c.d. *Harragha*⁷⁵, tanto da parte dell'opinione pubblica, che etichetta le persone che decidono di partire come giovani delinquenti che si indebitano per effettuare illegalmente la traversata del mare, che da parte delle autorità nazionali.

La criminalizzazione delle migrazioni dalla Tunisia è stata rilevata tanto nell'approccio europeo che in quello tunisino: la legge n. 6 del 2004, modificativa della precedente n. 40 del 1975, risulta la più restrittiva di tutto l'assetto normativo sulla migrazione e riguarda il rilascio e la validità di passaporti e titoli di viaggio. La severità delle disposizioni legislative risponde all'esigenza di contrasto dell'aumento del terrorismo nazionale nel 2001 su forte pressione della comunità internazionale⁷⁶. Il sistema normativo del 2004 prevede pene particolarmente pesanti per l'infrazione delle leggi sulla migrazione e non esclude la rilevanza penale delle stesse condotte sotto le fattispecie del codice penale tunisino. Prevede inoltre la tipizzazione, vagamente formulata, delle categorie di *smugglers*, migranti e terroristi. Vengono altresì criminalizzati alcuni atti di solidarietà internazionale. Viene infine previsto un generale obbligo di segnalazione come strumento di contrasto all'immigrazione clandestina, dal quale sono esenti solo i familiari stretti ma non i professionisti (medici, infermieri, avvocati). La contrastante giurisprudenza delle corti tunisine, basata sull'interpretazione di un sistema normativo con formulazioni vaghe, costituisce un ulteriore problema. All'interno di questa cornice devono essere inseriti gli accordi della Tunisia con l'UE e con i singoli paesi membri finalizzati a implementare strategie di contrasto all'immigrazione e al controllo delle partenze⁷⁷,

⁷⁵ Con il termine *Harraga* (talvolta *Haraga*, sing. *Harag*) vengono usualmente indicati i giovani migranti senza documento nordafricani che migrano illegalmente alla volta dell'Europa. Il termine *Harraga* deriva dalla radice araba del verbo "bruciare" (*Hrag*), usato tanto nell'accezione "attraversare col rosso", "bruciare la fila", indicando l'attraversamento delle linee di confine, che alludendo alla pratica dei migranti di bruciare i propri documenti al fine di impedire l'identificazione da parte delle autorità europee. Il termine è molto diffuso in Spagna e potrebbe avvicinarsi concettualmente al termine francese *sans papiers*. Sul punto si veda Amade M'charek, (2020) "*Harraga: Burning Borders, Navigating Colonialism*" in *The Sociological Review*, Volume 68, Issue 2, pp. 418-434, <https://doi.org/10.1177/0038026120905491> disponibile al link <https://journals.sagepub.com/doi/10.1177/0038026120905491>, consultato il 27/04/2022.

⁷⁶ EuroMed Rights, (2021) *Return Mania. Mapping Policies and Practices in the EuroMed Region – Chapter 4 – The Policy of Forced Returns Between Italy and Tunisia*, p. 7, disponibile al link (PDF) [Return Mania. Mapping policies and practices in the EuroMed Region Chapter 2 Returns from Spain to Morocco](#) | Daniela Lo Coco - Academia.edu, consultato il 21/04/2022.

⁷⁷ Katharina Natter, (2021) "*Tunisia's Migration Politics Throughout the 2011 Revolution: Revisiting the Democratisation-Migrant Rights Nexus*", in *Third World Quarterly*, DOI: [10.1080/01436597.2021.1940126](https://doi.org/10.1080/01436597.2021.1940126).

tradottisi nel frenetico aumento da parte delle autorità tunisine delle intercettazioni di migranti in procinto di lasciare il paese o di imbarcazioni a largo delle coste, di cui si è già parlato sopra.

Si precisa come il presente approfondimento si concentri sulla migrazione di cittadini nazionali e non di migranti e richiedenti asilo di stati terzi transitanti in Tunisia, fenomeno che presenta aspetti molto diversi e peculiari⁷⁸.

Approfondendo il sistema delle partenze dalla Tunisia, si sottolinea nuovamente come la migrazione illegale veda alla base una rete di *human-smuggling* decisamente meno radicata e strutturata di quella Libica, le cui dimensioni sono molto diverse. La rete tunisina è articolata principalmente in una sede centrale e piccoli “distaccamenti” collocati nelle città più piccole.

Alcuni indicatori hanno tuttavia segnalato un allargamento della rete di *smuggling* in Tunisia nel biennio 2020-2021, nonché un ampliamento delle operazioni e delle capacità della stessa⁷⁹. I leaders locali della rete, i c.d. “*Harrak*”, sono in genere pescatori che conoscono il mare e la tratta verso l’Italia, oltre ai movimenti della Guardia Costiera, con lunga esperienza nell’ambito del traffico di migranti che operano come logisti. Un altro ruolo chiave nell’organigramma della rete di *smuggling* dalla Tunisia è quello dei c.d. “*wassist*” o “*samsar*”, persone incaricate di mediare con i migranti e concordare il prezzo del viaggio, trattenendo una percentuale sul costo complessivo. Altre persone si occupano di fornire alloggio ai migranti in attesa della partenza e di accompagnarli al luogo da cui imbarcarsi. È stato osservato come, talvolta, in cambio di un abbassamento del prezzo o della totale gratuità del viaggio, venga chiesto ai migranti stessi di svolgere alcuni compiti per l’organizzazione, e principalmente di guidare l’imbarcazione (c.d. “*rayes*”). Le imbarcazioni utilizzate sono in genere di legno o di gomma e sono in grado di trasportare tra le 6 e le 24 persone: in alcuni casi sono stati imbarcati gruppi di più di 70 persone.

Il prezzo del viaggio via mare si assesta tra i 2500 e gli 8000 TND (circa 900-3000 euro), ma i trafficanti non escludono di accordare cifre inferiori a chi effettivamente si dimostra in difficoltà economica o affetto da disabilità fisica e/o mentale, scendendo fino a 1500 TND (500 euro circa). Il denaro necessario a pagare il viaggio viene in genere messo da parte durante lunghi periodi di lavoro, e, in moltissimi casi, per coprire tutte le spese, le

⁷⁸ Migrants/Refugees, (2020) *Country Profiles-Tunisia*, disponibile al link [Tunisia - Migrants & Refugees Section \(migrants-refugees.va\)](#), consultato il 6/03/2022.

⁷⁹ Global Initiative against Transnational Organized Crime, (2022) Matt Herbert – *Losing Hope. Why Tunisians are Leading the Surge in Irregular migration to Europe*, disponibile al link [Losing hope: Why Tunisians are leading the surge in irregular migration to Europe | Global Initiative](#), consultato il 15/04/2022.

famiglie si sono indebitate per sostenere il progetto migratorio dei più giovani⁸⁰. Complessivamente, il costo del viaggio dipende da numerosi fattori, tra cui la tipologia dell'imbarcazione e gli eventuali accordi o meno degli *smugglers* con le autorità di controllo e le forze dell'ordine.

I cittadini tunisini che intendono partire possono facilmente individuare dei mediatori, tanto nelle zone portuali che tramite il passaparola o la ricerca sui *social media* come Facebook e TikTok. Una volta presi accordi con il mediatore, viene fornita una data, un luogo e un orario per la partenza. Molto spesso, il gruppo di migranti viene riunito in luogo nascosto o in una c.d. “*gouna*”, nei pressi del luogo della partenza, dove possono restare anche alcuni giorni, in attesa delle condizioni meteorologiche adatte alla partenza. Il costo di cibo e acqua è incluso nel prezzo, ma possono essere acquistati “servizi” aggiuntivi pagando altre somme di denaro, ed è in genere chiesta alle persone che intendono partire la garanzia di poter coprire i costi concordati con il mediatore. Il pagamento è normalmente effettuato in contanti, ma talvolta sono accettate anche carte prepagate. Il pagamento può essere richiesto interamente prima della partenza o rateizzato in più fasi, inclusa quella dell'arrivo in Italia.

Le partenze via mare avvengono per lo più di notte e non è raro che gli *smugglers* organizzino le dipartite di più imbarcazioni simultaneamente al fine di distribuire il rischio di intercettazione da parte delle autorità di controllo.

Quasi tutti i cittadini tunisini hanno riferito di aver svolto un viaggio di circa 20 ore via mare, a seguito delle partenze da Sfax, Djerba o Mahdia.

Tuttavia, si osserva come nel periodo 2020-2022 tra numerosi giovani tunisini abbia preso avvio il c.d. fenomeno del *self-smuggling*⁸¹. Moltissimi migranti tunisini si sono infatti affidati, nel biennio richiamato, a tale modalità di partenza, comunemente denominato “*comita*”, pianificando autonomamente la propria traversata e organizzando in prima persona l'imbarcazione, le risorse economiche e il carburante necessari alla traversata del mediterraneo. La popolarità del fenomeno nasce dal fatto che numerosi trafficanti si rivelano poi dei veri e propri truffatori: molti migranti ritengono infatti la “*comita*” più sicura, vista anche l'usanza di alcuni *smugglers* di gettare in mare i migranti a bordo dei

⁸⁰ Marina De Stradis, Francesco Damiano Portoghese, (2021) “Espulsioni, respingimenti differiti e domande di asilo dei cittadini tunisini: il caso del Cpr di Ponte Galeria”, in Osservatorio sulle Migrazioni a Roma e nel Lazio, Sedicesimo Rapporto, pp. 71-78.

⁸¹ InfoMigrants, (2021) “*To Get to Europe, Tunisian Migrants Turns to ‘Self-Smuggling’*”, disponibile al link [To get to Europe, Tunisian migrants turn to 'self-smuggling' - InfoMigrants](#), consultato il 26/04/2022.

barconi se si accorgono di correre dei rischi o di informare le forze di polizia delle partenze in cambio di ingenti somme di denaro.

I *self-smugglers* sono in genere giovani uomini delle zone costiere che conoscono il mare e possiedono capacità di navigazione. Le imbarcazioni sono solitamente in legno o in resina di poliestere e hanno un costo variabile tra i 3000 e i 10000 TND (circa 1000-3000 euro). Tuttavia, l'aumento di incidenti di questo tipo di partenze ha richiamato l'attenzione delle autorità.

Infine, si registra il metodo delle partenze di gruppi di cittadini tunisini nascosti in navi-container e da crociera: tra il 2020 e il 2021 le forze di sicurezza tunisine hanno intercettato circa 1200 tentativi di imbarco clandestini di questo tipo. Tale metodo, che continua a essere utilizzato da alcune persone, visto il costo inesistente del viaggio e le basse sanzioni comminate dalle autorità nazionali a chi viene intercettato, non appare tuttavia particolarmente efficace o rapido e costituisce un'opzione residuale⁸².

2.3 Politiche di contrasto all'immigrazione irregolare, al fenomeno dello *smuggling* e dell'*human trafficking*

Alla complessità di questa situazione devono essere aggiunti i tentativi del governo tunisino di contrastare e ridurre il fenomeno dell'aumento della migrazione dal paese. In tal senso, deve essere brevemente analizzata la regolamentazione delle operazioni di contrasto all'immigrazione clandestina e le autorità deputate a tale ruolo.

L'architettura del sistema di controllo delle frontiere tunisine comprende corpi di sicurezza e difesa: la guardia nazionale (*Garde Nationale*) la polizia nazionale (*Sûreté Nationale*) e i corpi militari, rispettivamente sotto la direzione del Ministero dell'Interno e del Ministero della Difesa. La polizia nazionale ha un ruolo generalmente limitato e si occupa principalmente dell'individuazione dei migranti nelle zone urbane e di transito, nonché dei tentativi delle persone di imbarcarsi sulle grandi navi. Sul fronte della migrazione troviamo invece la guardia costiera (*Garde Nationale Maritime*), sotto il controllo della guardia nazionale: questa l'autorità che controlla le zone rurali, in cui vengono preparate alla partenza le imbarcazioni, e le acque limitrofe alla costa. Per tale ragione, il maggior numero di intercettazioni di persone nel biennio 2020-2022 risulta

⁸² Global Initiative against Transnational Organized Crime, (2022) Matt Herbert – *Losing Hope. Why Tunisians are Leading the Surge in Irregular migration to Europe*, disponibile al link [Losing hope: Why Tunisians are leading the surge in irregular migration to Europe | Global Initiative](#), consultato il 15/04/2022.

effettuato proprio da questa autorità, come già evidenziato sopra⁸³. Infine, le forze navali (*Navy*) operano principalmente al largo delle acque nazionali, con un ruolo cruciale in ambito di intercettazioni e, talvolta, di salvataggi. Il più stretto coordinamento è evidentemente quello tra le forze navali e la guardia costiera.

Sulla regolamentazione di contrasto, si sottolinea come la Tunisia abbia adottato fin dagli anni 60 una serie di provvedimenti contro la migrazione irregolare, intesa come movimento in entrata o in uscita dal paese al di fuori dei valichi di frontiera ufficiali, e contro il fenomeno dello *smuggling*.

La legge più frequentemente richiamata e applicata è la n. 40 del 1975 e prevede una pena detentiva dai 15 giorni a 6 mesi e una pena pecuniaria tra i 30 e i 120 TND (circa 9 – 36 euro), aumentata fino al doppio in caso di recidiva, per tutti i cittadini tunisini che consapevolmente entrano o lasciano il paese senza un valido documento di viaggio o senza passare attraverso il formale processo di entrata/uscita dal paese. È stato tuttavia registrato come le sanzioni applicate concretamente siano in genere molto basse per i singoli: le autorità preferiscono piuttosto ricevere informazioni e nominativi della rete di *smugglers* a cui le persone si sono rivolte dietro una riduzione della pena. Diverse le sanzioni per i cittadini tunisini rimpatriati da un paese europeo, più frequentemente l'Italia, a cui può essere comminata la semestrale sanzione della *probation*, tipico istituto comune ai sistemi del processo penale minorile. Più raramente sono applicate misure di interdizione amministrativa o obblighi/divieti di dimora.

La medesima legge opera anche nei confronti degli *smugglers*, e precisamente coloro che offrono ospitalità o trasportano chi tenta di migrare irregolarmente: la pena detentiva è da tre a sei anni e quella economica fino a 20000 TND (circa 6000 euro). Sorgono alcuni dubbi sull'applicabilità o meno della previsione legislativa nei confronti dei *self-smugglers*. Le pene variano anche in base alle circostanze in cui avviene l'intercettazione, all'eventuale coinvolgimento dei migranti in incidenti e alle condizioni dell'imbarcazione, ove considerata pericolosa per l'incolumità delle persone.

La legge di riferimento applicabile invece ai migranti stranieri che entrano e soggiornano illegalmente nel paese è invece la n. 7 del 1968.

⁸³ Si veda il paragrafo 2.1 del presente capitolo.

Normativa	Ambito
Legge n. 7 del 1968	<i>Condition of foreigners in Tunisia</i>
Legge n. 40 del 1975	<i>Passports and travel documents</i>
Legge n. 28 del 1977	<i>Maritime Disciplinary and Penale Code</i>
Decreto n. 2012-634	<i>Creation of the Secretariat of State for Immigration and Tunisians Abroad at the Ministry of Social Affairs</i>
Ordinanza del Ministero degli Affari Sociali del 4 giugno 2015	<i>Establishing the committee responsible for monitoring the file of Tunisians missing following illegal migration to the Italian coasts, and setting its composition</i>
Legge n. 26 del 2015	<i>On the fight against terrorism and the suppression of money laundering</i>
Legge n. 61 del 2016	<i>On the prevention of and fight against trafficking in persons</i>

Tabella n.1- Prospetto riepilogativo della più rilevante normativa tunisina sul contrasto alla migrazione irregolare e al fenomeno dello *smuggling*. Fonte dei dati: Global Initiative against Transnational Organized Crime, (2022) Matt Herbert – *Losing Hope. Why Tunisians are Leading the Surge in Irregular migration to Europe*.

Appare necessario sottolineare come, evidentemente, il contrasto al traffico di migranti in Tunisia non attenga alla sola questione della punizione e della repressione delle condotte: il fenomeno continua a essere molto redditizio, nonostante il rischio delle sanzioni previste, tanto quelle economiche che quelle detentive, che vengono “messe in conto” dagli *smugglers* e dai singoli migranti.

La migrazione irregolare dalle coste della Tunisia costituisce dunque per il paese una questione di politica internazionale, oltre che di politica interna. Sul fronte estero, l’attività diplomatica e di cooperazione con l’Europa e con i singoli stati membri, in particolare l’Italia, ha visto certamente un intensificarsi nel biennio 2020-2022, in continuità con quanto accaduto durante le precedenti crisi migratorie affrontate dal paese⁸⁴.

⁸⁴ Si sottolinea come l’EU Emergency Trust Fund for Africa (EUTF) abbia finanziariamente sostenuto la Tunisia, fin dal 2015, con l’erogazione di circa 91 milioni di euro e l’obiettivo di affrontare la questione migratoria, tanto a livello di governance che di supporto e informazione alla società civile. In tal senso si veda: EU Support On Migration in Tunisia, (2021) *EU Emergency Trust Fund for Africa North of Africa Window*, disponibile al link [eutf_tunisia.pdf](#) (europa.eu), consultato il 15/3/2022.

In tal senso, al quadro di misure di contrasto di derivazione nazionale brevemente ripercorse devono essere aggiunte tutte le misure adottate dalla Tunisia e relative al contrasto delle partenze dalle coste tunisine e allo smantellamento delle reti di *smuggling* sollecitate dall'Europa e dai singoli stati membri, spesso parte di più ampi accordi politici⁸⁵ e diplomatici in ambito di politica estera e che includono forniture di strumentazioni tecnologiche di alta precisione alla Tunisia per implementare le operazioni di contrasto alla migrazione clandestina. Sul punto si tornerà nel prossimo capitolo del presente elaborato.

⁸⁵ Katharina Natter (2021) “*Ad-hocratic Immigration Governance: How States Secure their Power over Immigration through Intentional Ambiguity*”, in *Territory, Politics, Governance*, DOI: [10.1080/21622671.2021.1877189](https://doi.org/10.1080/21622671.2021.1877189).

Capitolo Terzo

La gestione dei flussi migratori via mare dalla Tunisia in Italia e in Europa

3.1 Il fenomeno dell'esternalizzazione delle Frontiere UE: gli accordi Italia-Tunisia

Il 2021 ha visto l'intensificarsi degli arrivi via mare di migranti tunisini, in tendenza costante rispetto al 2020. Secondo i dati forniti dal Ministero dell'Interno, Dipartimento per le Libertà civili e l'Immigrazione, tramite il Cruscotto statistico giornaliero, nel periodo dal 1° gennaio 2019 al 26 maggio 2022 si è registrato un numero di migranti sbarcati così distribuito: 11.471 nel 2019, 34.154 nel 2020, 67.040 nel 2021 e 18.311 nei primi cinque mesi del 2022.⁸⁶ Sebbene il tasso di migrazione sia tra i più bassi mai visti dal 2013, come riportato da Frontex, l'Agenzia europea della guardia di frontiera e costiera, la tendenza del primo semestre del 2021 si dimostra in netto aumento rispetto al rallentamento degli arrivi, pur costanti, del 2020. Secondo i dati forniti dall'Agenzia, gli arrivi illegali alle frontiere esterne dell'Ue sono aumentati all'incirca del 59%.

Di questi migranti, circa 13 mila (nel 2020), 16 mila (nel 2021) e 3 mila (nei primi cinque mesi del 2022) sono di cittadinanza tunisina.

Al mese di dicembre 2021, tra le nazionalità dichiarate al momento dello sbarco, la Tunisia costituisce il 24% del totale: la tendenza appare dunque costante rispetto alla già notevole percentuale del 38% registrata nel 2020, secondo quanto riportato da UNHCR (*United Nation High Commissioner for Refugees*)⁸⁷.

Le statistiche, elaborate a partire dai dati forniti dal Dipartimento della Pubblica Sicurezza, individuano il picco degli arrivi rispettivamente nei mesi da luglio a novembre nel 2020 e da maggio a ottobre,⁸⁸ ma con numeri particolarmente alti anche a febbraio, marzo e novembre, del 2021. I dati risultano particolarmente rilevanti in considerazione

⁸⁶ Tutti i dati sopra richiamati sono elaborati a cura del Dipartimento per le libertà civili e l'immigrazione e disponibili al link [Cruscotto statistico giornaliero | Dipartimento Libertà Civili e Immigrazione \(interno.gov.it\)](https://www.interno.gov.it/it/cruscotto-statistico-giornaliero), consultato il 15/05/2022.

⁸⁷UNHCR, (2020) *Sea arrivals dashboard-December 2020*, disponibile al link <https://data2.unhcr.org/en/documents/details/84531> consultato il 21/10/2021, consultato il 25/03/2022.

⁸⁸ Il picco degli arrivi nell'anno 2020 si è registrato nel mese di luglio, con 7062 persone, e nel mese di agosto per il 2021, con 10271 arrivi;

del fatto che i mesi invernali, solitamente caratterizzati dalla diminuzione delle partenze via mare a causa delle condizioni metereologiche, vedano invece un alto numero di arrivi.




Grafico n. 1. Fonte dei dati: Dipartimento per le libertà civili e l’immigrazione e disponibili al link Cruscotto statistico giornaliero. Grafico a cura dell’autrice del presente elaborato.

L’esponentiale aumento degli arrivi di cittadini tunisini via mare ha portato a un intensificarsi delle relazioni diplomatiche tra Italia e Tunisia e all’incontro del Ministro dell’Interno italiano, Luciana Lamorgese, con il presidente tunisino Saied avvenuto il 27 luglio 2020, nel contesto della visita ufficiale del Ministro degli Esteri italiano, Luigi di Maio, e dei rappresentanti europei per il vicinato e per gli affari interni a Tunisi⁸⁹. In occasione del secondo incontro, nell’agosto 2020, sono stati stanziati 11 milioni di euro a favore della Tunisia da parte dell’Italia (ai quali devono aggiungersi i 10 milioni erogati al paese nordafricano dall’Europa)⁹⁰ per sostenere e rafforzare il controllo da parte del paese africano sulle proprie frontiere marittime tramite il recupero e la manutenzione di motovedette, l’addestramento delle forze di sicurezza tunisine e la fornitura di strumentazione tecnologica di ultima generazione necessaria al tracciamento delle

⁸⁹ ASF, (2021) *De Rome à Tunis: la Gestion Conjointe de la Migration en Chiffres*, disponibile al link <https://asf.be/fr/blog/publications/fr-de-rome-a-tunis-la-gestion-conjointe-de-la-migration-en-chiffres/>, consultato il 15/04/2022.

⁹⁰ The Submarine, (2020) “Il Governo italiano darà 11 milioni di euro alla Tunisia per fermare le partenze dei migranti” disponibile al link <https://thesubmarine.it/2020/08/18/governo-italiano-tunisia-partenze/>, consultato il 7/03/2022.

imbarcazioni nelle acque nazionali⁹¹. Nel dicembre 2020 l'Italia erogava un altro finanziamento di circa 8 milioni di euro a favore all'UNOPS (Ufficio delle Nazioni Unite per i Servizi e i Progetti) e destinato alla realizzazione dell'intervento denominato “*Support to Tunisia's border control and management of migration flows*”, volto a sostenere il paese nelle attività di controllo delle frontiere e di contrasto al traffico di migranti⁹².

Nel quadro della cooperazione al contrasto della migrazione clandestina, seguiva il 27 marzo 2021 un incontro della Ministra al Viminale con il Ministro degli Affari esteri, della Migrazione e dei Tunisini all'estero della Repubblica Tunisina Othman Jerandi: lo scopo era quello di rafforzare ulteriormente la collaborazione tra Roma e Tunisi⁹³. A questa visita si aggiungeva un'altra missione a Tunisi nel dicembre 2021 del Ministro Di Maio che incontrava ufficialmente, in una visita-lampo, Saied, Jerandi e la prima ministra Romdhane⁹⁴. In questa occasione l'Italia dimostrava soddisfazione per la cooperazione tra i due paesi sul fronte della migrazione, negoziando inoltre alcune condizioni sul rimpatrio delle 7900 tonnellate di rifiuti italiani bloccati nei *containers* al porto di Sousse da più di due anni⁹⁵.

Il 18 marzo 2022 si è svolta a Tunisi la prima edizione del Tavolo tecnico bilaterale, come previsto dall'Accordo sul contrasto alla criminalità del dicembre 2003, alla presenza del Direttore generale delle relazioni esterne e della cooperazione internazionale del ministero dell'interno tunisino Mohamed Kemaies, dell'Ambasciatore italiano a Tunisi, Lorenzo Fanara, e del direttore dell'Ufficio di coordinamento e pianificazione delle forze di polizia, Vittorio Lapolla, capo delegazione per l'Italia: lo scopo del Tavolo tecnico è quello di individuare le modalità di rafforzamento della cooperazione tra le forze di

⁹¹ Ministero dell'Interno, (2021) “Comunicati stampa-Dichiarazioni del ministro Lamorgese dopo la missione a Tunisi con il commissario UE Johansson”, disponibile al <https://www.interno.gov.it/it/stampa-e-comunicazione/comunicati-stampa/dichiarazioni-ministro-lamorgese-dopo-missione-tunisi-commissario-ue-johansson>, consultato il 21/10/2021;

⁹² Nigrizia, (2021) “8 milioni da Roma per il controllo delle frontiere tunisine”, disponibile al link <https://www.nigrizia.it/notizia/8-milioni-da-roma-per-il-controllo-delle-frontiere-tunisine>, consultato il 30/4/2022. L'accordo menzionato è disponibile al seguente link https://sciabacaoruka.asgi.it/wp-content/uploads/2021/03/Intesa_Tecnica_9_dicembre_2020.pdf, consultato il 27/04/2022.

⁹³ Ministero dell'Interno, (2021) Incontro Lamorgese-Jerandi: più cooperazione tra Italia e Tunisia per contrastare il traffico dei migranti, disponibile al link <https://www.interno.gov.it/it/notizie/incontro-lamorgese-jerandi-piu-cooperazione-italia-e-tunisia-contrastare-traffico-dei-migranti>, consultato il 21/03/2022;

⁹⁴ Il Manifesto, (2021) “Di Maio a Tunisi, rifiuti e crisi migratoria nei colloqui con Saied”, disponibile al link <https://ilmanifesto.it/di-maio-a-tunisi-rifiuti-e-crisi-migratoria-nei-colloqui-con-saied>, consultato il 16/04/2022.

⁹⁵ Il Foglio, (2021) “Un asse sui migranti e un impegno sul traffico di rifiuti. Com'è andata la visita di Di Maio in Tunisia”, disponibile al link <https://www.ilfoglio.it/esteri/2021/12/28/news/tunisi-l-incontro-di-di-maio-con-il-presidente-kais-saied-3501023/>, consultato il 16/04/2022.

polizia nell'ambito del contrasto dei fenomeni criminali che interessano i due paesi sul fronte del traffico di esseri umani e della migrazione clandestina⁹⁶.

Tutte le azioni sopra richiamate sono state intraprese in piena continuità con la c.d. strategia di esternalizzazione delle frontiere, senza tra l'altro dispiegare da subito l'efficacia annunciata, come si evince dai numeri delle partenze e degli arrivi già richiamati. L'Associazione per gli Studi Giuridici sull'Immigrazione (ASGI) ha definito compiutamente il fenomeno dell'esternalizzazione delle frontiere (detta anche *outsourcing*, termine mutuato dalle scienze economiche), *“come l'insieme delle azioni economiche, giuridiche, militari, culturali, prevalentemente extraterritoriali, poste in essere da soggetti statali e sovrastatali, con il supporto indispensabile di ulteriori attori pubblici e privati, volte ad impedire o ad ostacolare che i migranti (e, tra essi, i richiedenti asilo) possano entrare nel territorio di uno Stato al fine di usufruire delle garanzie, anche giurisdizionali, previste in tale Stato, o comunque volte a rendere legalmente e sostanzialmente inammissibili il loro ingresso o una loro domanda di protezione sociale e/o giuridica. L'esternalizzazione è dunque un meccanismo complesso che vede l'intervento di differenti attori che, pur svolgendo ruoli diversi, contribuiscono al raggiungimento degli obiettivi posti: le istituzioni della UE, i singoli Stati membri, alcuni Stati non appartenenti all'Unione Europea (in particolare, per quanto interessa ai fini del presente scritto, alcuni Paesi africani), l'Alto Commissariato delle Nazioni Unite per i rifugiati (UNHCR) e l'Organizzazione Internazionale delle migrazioni (OIM)”*⁹⁷. In termini essenziali, si parla di accordi in cui gli stati di destinazione dei flussi migratori (sostanzialmente l'Europa) stipulano accordi con i paesi di transito al fine di arginare le partenze, trattenendo i migranti entro i propri confini.⁹⁸ Appare evidente come la strategia dell'Europa e dell'Italia di intensificare la cooperazione con i principali paesi extraeuropei di provenienza dei migranti, dietro ingenti somme di denaro, agevolazioni politiche ed economiche, sottenda di fatto l'intenzione di delegare il controllo dei flussi migratori a paesi fuori dall'Unione, con notevoli conseguenze anche in termini di rispetto

⁹⁶ Ministero dell'Interno, (2022) “Prima edizione del Tavolo tecnico bilaterale Italia Tunisia sul contrasto alla criminalità organizzata”, disponibile al link <https://www.interno.gov.it/it/notizie/prima-edizione-tavolo-tecnico-bilaterale-italia-tunisia-sul-contrasto-alla-criminalita-organizzata>, consultato il 20/04/2022.

⁹⁷ Associazione per gli studi giuridici sull'immigrazione, ASGI, (2019) L'esternalizzazione delle frontiere e della gestione dei migranti: politiche migratorie dell'Unione Europea ed effetti giuridici, disponibile al link https://www.asgi.it/wp-content/uploads/2020/01/2020_1_Documento-Asgi-esternalizzazione.pdf, consultato il 21/03/2022.

⁹⁸ Giuseppe Pascale, “Esternalizzazione delle frontiere in chiave antimigratoria e responsabilità internazionale dell'Italia e dell'UE per complicità nelle *gross violations* dei diritti umani commesse in Libia”, in Studi sull'integrazione europea, XIII (2018), pp. 413-440.

dei fondamentali diritti umani di migranti e richiedenti asilo. Si comprende dunque appieno il senso del termine “esternalizzazione”: portare all’esterno dell’Unione Europea, e precisamente in paesi non vincolati dal complesso di normative europee in materia di tutela di diritti umani, la gestione dei flussi migratori⁹⁹. In tal senso, si sottolinea il ruolo rivestito anche da alcune ONGs, organizzazioni della società civile e organismi UN, come l’UNHCR, nella politica di esternalizzazione dell’Ue e dei singoli stati membri¹⁰⁰.

3.2 Respingimenti differiti e trattenimento amministrativo dei cittadini tunisini nel biennio 2020-2022

Nell’ottobre 2019 veniva pubblicato in Gazzetta Ufficiale il Decreto del Ministero degli Affari esteri e della cooperazione internazionale, di concerto con il Ministero dell’Interno e il Ministero della Giustizia, contenente la c.d. “lista dei Paesi di origine sicuri”¹⁰¹: il concetto di “paese di origine sicuro”, già previsto nella direttiva 2013/31/UE¹⁰², è stato recepito nel nostro ordinamento solo nel 2018 e l’individuazione dei paesi è stata effettuata ai sensi dell’articolo 2 bis del decreto legislativo n. 25 del 2008¹⁰³. La Tunisia è tra questi¹⁰⁴. Al fine di comprendere a pieno il trattamento riservato ai cittadini tunisini nel biennio 2020-2022, appare necessario ripercorrere brevemente le specifiche della novella legislativa.

L’effetto principale del decreto interministeriale riguarda le conseguenze giuridiche per gli stranieri, nel caso in esame i cittadini tunisini, che presentano domanda di asilo in Italia, in forza della “presunzione relativa” di sicurezza per la generalità dei cittadini dei paesi in lista, superabile solo in presenza in circostanze specifiche e personali provate dal richiedente. La condizione di “sicurezza” del paese di provenienza, la Tunisia nel nostro

⁹⁹ Human Rights Watch, (2009) Scacciati e schiacciati. L’Italia e il respingimento di migranti e richiedenti asilo. La Libia e il maltrattamento di migranti e richiedenti asilo, disponibile al link <https://www.hrw.org/sites/default/files/reports/italy0909itwebwcover.pdf> consultato il 27/02/2022.

¹⁰⁰ Paolo Cuttitta, (2020) “*Non Governmental/Civil Society Organizations and the European Union-externalization of Migration Management in Tunisia and Egypt*” in *Population, Space and Place*, Volume 26, Issue 7, <https://doi.org/10.1002/psp.2329>.

¹⁰¹ Decreto interministeriale del 4 ottobre 2019;

¹⁰² Direttiva 2013/31/UE del Parlamento Europeo e del Consiglio;

¹⁰³ Decreto Legislativo n. 25 del 2008;

¹⁰⁴ ASF, (2021) *Déconstruire le Mythe de la “Sureté” en Tunisie*, disponibile al link <https://asf.be/fr/blog/publications/francais-deconstruire-le-mythe-de-la-surete-en-tunisie/>, consultato il 15/04/2022.

caso, implica dunque l'ulteriore presunzione di "pretestuosità" della domanda di asilo presentata dal richiedente, da cui deriva l'applicazione di procedure accelerate¹⁰⁵.

Segnatamente, tra i principali effetti dell'adozione del decreto si annovera l'onere del richiedente asilo di invocare dinanzi alla Commissione territoriale competente per l'esame della domanda i "gravi motivi" a fondamento della stessa, necessari dunque a superare la presunzione di "sicurezza" del paese per la specifica e particolare situazione in cui il richiedente si trova. Similmente, la mancata produzione da parte del richiedente alla Commissione territoriale di elementi gravi a sostegno della pericolosità della situazione individuale può essere ritenuta sufficiente a decretare la manifesta infondatezza della domanda proposta. Dall'altro lato, con il citato decreto, viene sostanzialmente meno l'obbligo di motivazione in fatto e in diritto della decisione delle Commissioni territoriali per il riconoscimento della protezione internazionale.

Tuttavia, uno degli effetti più impattanti del decreto è l'esame in via prioritaria della domanda di asilo e l'applicazione di procedura accelerata ai sensi dell'art. 28 bis del D.lgs 25/2008: l'audizione del richiedente deve effettuarsi entro 7 giorni dalla trasmissione della richiesta di protezione internazionale da parte della questura ricevente e la decisione adottata entro i successivi due o quattro giorni, a seconda di specifiche circostanze. Oltretutto, ove la domanda sia presentata in zona di frontiera o transito, l'esame della stessa può svolgersi direttamente nei medesimi luoghi, con conseguente dimezzamento dei termini ordinari di impugnazione dell'eventuale decisione di rigetto per manifesta infondatezza: alla scadenza del termine per l'impugnazione, che non sospende comunque l'efficacia esecutiva del provvedimento impugnato (salva la proposizione di specifica istanza), il richiedente è obbligato a lasciare il territorio nazionale, salvo specifiche eccezioni.¹⁰⁶

Appare evidente come la riduzione dei tempi che caratterizzano le procedure accelerate e di frontiera di esame delle domande di asilo di richiedenti provenienti da paesi di origine sicura, come nel caso dei richiedenti asilo tunisini, possano compromettere in maniera significativa l'esito della stessa: il poco tempo a disposizione del richiedente per ricevere una completa informativa sulla possibilità di richiedere asilo e sulle relative conseguenze,

¹⁰⁵ ASGI, (2019) Nota di commento del Decreto del Ministro degli Affari Esteri e della cooperazione internazionale 4 ottobre 2019 sull'elenco dei paesi di origine sicuri, disponibile al link <https://www.asgi.it/wp-content/uploads/2019/11/Nota-ASGI-commento-d.M.A.E.-4-10-2019-paesi-sicuri-definitivo-27-11-2019.docx.pdf>; consultato il 15/03/2022;

¹⁰⁶ Per esaminare la procedura nel dettaglio, si veda A Buon Diritto Onlus, Paesi di Origine Sicuri (2019) consultabile al link <https://www.abuondiritto.it/rapporti-e-ricerche/paesi-di-origine-sicuri> consultato il 26/03/2022;

nonché la fissazione dell'audizione davanti alla Commissione territoriale a così breve distanza dall'arrivo sul territorio nazionale, spesso in seguito a viaggi fisicamente e psicologicamente stremanti, sono elementi di non secondaria importanza.

Oltre ad alcuni dubbi di legittimità costituzionale su diversi aspetti del decreto e a notevoli profili problematici sulla definizione di “paesi sicuri”¹⁰⁷, nonché sull'inclusione di alcuni Stati nell'elenco, come la Tunisia appunto, sollevati da numerosi giuristi e ONG¹⁰⁸, quello che rileva ai fini della presente analisi è che il decreto in esame, nei suoi effetti in termini procedurali, ha interessato per la prima volta gran parte delle persone sbarcate sulle coste italiane nel biennio 2020-2022 e nello specifico molti cittadini tunisini.

L'aumento degli arrivi di migranti dalla Tunisia si è rivelato infatti centrale per “sollecitare” l'applicazione su larga scala del concetto di “paese sicuro”, la cui procedura accelerata è stata poco utilizzata fino al momento della pandemia. L'altissima percentuale di cittadini tunisini rispetto a migranti di altre provenienze ha fatto sì che tale procedura fosse applicata quasi esclusivamente nei loro confronti, proprio per contenere la presenza sul territorio italiano di stranieri che potevano invece essere velocemente rimandati indietro mentre si trovavano, come si vedrà, prevalentemente in stato di trattenimento amministrativo. Il richiamo alla Tunisia come “paese di origine sicura” e la conseguente generale infondatezza delle domande di protezione internazionale dei cittadini tunisini, viene espressamente effettuato dalla Ministra Lamorgese il 16 giugno 2021¹⁰⁹.

A complicare ulteriormente il quadro giuridico delle differenti procedure di esame delle domande di asilo si aggiunge la novella del D.l. 113/2018, noto come Decreto Salvini, convertito in legge 132/2018¹¹⁰. Anche questa modificazione interviene sull'art. 28 bis del D.lgs 25/2008, regolando le c.d. procedure accelerate di frontiera.

Le procedure di frontiera implicano una limitazione di movimento, in termini di trattenimento e respingimento, dei migranti. Come previsto dalla normativa europea, tra

¹⁰⁷ ASGI, (2018) Manifeste illegittimità costituzionali delle nuove norme concernenti permessi di soggiorno per esigenze umanitarie, protezione internazionale, immigrazione e cittadinanza previste dal decreto-legge 4 ottobre 2018, n. 113 (15 ottobre 2018) disponibile al link https://www.asgi.it/wp-content/uploads/2018/10/ASGI_DL_113_15102018_manifestioni_illegittimita_costituzione.pdf, consultato il 21/11/2021;

¹⁰⁸ ASF, (2021) *Déconstruire le Mythe de la “Sureté” en Tunisie*, disponibile al link <https://asf.be/fr/blog/publications/francais-deconstruire-le-mythe-de-la-surete-en-tunisie/>, consultato il 15/04/2022.

¹⁰⁹ ASF, (2021) *De Rome à Tunis: la Gestion Conjointe de la Migration en Chiffres*, disponibile al link <https://asf.be/fr/blog/publications/fr-de-rome-a-tunis-la-gestion-conjointe-de-la-migration-en-chiffres/>, consultato il 15/04/2022.

¹¹⁰ Decreto Legge n. 113/2018, convertito con modificazioni in legge n. 132/2018;

cui la c.d. Direttiva procedure 2013/32/UE¹¹¹, delimitare lo spazio di libera circolazione alla frontiera durante l'esame della domanda di protezione internazionale è possibile per i membri Ue solo con la procedura di frontiera. Lo strumento richiamato dalla legge è dunque coerente con l'elaborazione normativa della gestione dei flussi migratori di livello europeo.

Il legislatore italiano prevede che alle domande di asilo “*proposte alla frontiera o nelle zone di transito (...) dopo essere stato fermato per aver eluso o tentato di eludere i relativi controlli (...)*”¹¹² sarà applicata una nuova procedura accelerata, con notevole impatto sui termini dell'esame della domanda di asilo, dei requisiti di fondatezza della stessa e dei termini per proporre impugnazione avverso il diniego della richiesta di protezione internazionale o della dichiarazione di inammissibilità.

Si osservi come la procedura di frontiera sia applicabile nei casi di procedure accelerate. Tra le fattispecie in cui la legge 132/2018 prevede la procedura accelerata di frontiera troviamo la proposizione della domanda da parte di un richiedente proveniente da un paese considerato sicuro, a cui sarebbe poi seguito il Decreto Ministeriale illustrato sopra. La *ratio* del legislatore italiano nel disciplinare l'applicabilità delle procedure di frontiera, congiuntamente alla lista dei Paesi sicuri, strumento di “suggerimento” europea, è resa palese dalla legge stessa: “*(...) scongiurare il ricorso strumentale alla domanda di protezione internazionale*”¹¹³. La formula utilizzata richiama dunque la presunzione di “strumentalità” della protezione internazionale da parte chi migra per motivi diversi da quelli posti alla base del riconoscimento della stessa. Il riferimento evidente è ai c.d. migranti economici, di cui i cittadini tunisini farebbero parte. L'esame accelerato della richiesta di asilo dovrebbe garantire un rapido rimpatrio di coloro che non presentano i requisiti prescritti dalla normativa, contestualmente all'effetto deterrente di tale procedura, scoraggiando gli ingressi illegali nel paese. Tuttavia, i numeri degli arrivi via mare del 2020-2022, sebbene inferiori agli anni precedenti, se esaminati in combinato con i dati sulle nazionalità delle persone giunte in Italia, hanno dimostrato un parziale fallimento in tal senso. Il quadro normativo così definito si caratterizza come un combinato tra procedure accelerate e di frontiera estremamente confusionario a discapito della tutela dei diritti dei richiedenti asilo.

¹¹¹ Direttiva 2013/32/UE del Parlamento Europeo e del Consiglio;

¹¹² Art. 9, D.l. 113/2018, vedi nota 25;

¹¹³ Considerando al D.l. 113/2018;

È necessario osservare ora come nell'ambito delle procedure di frontiera possa essere disposto il trattenimento amministrativo dei richiedenti. Nonostante il legislatore italiano non abbia previsto un automatismo di detenzione amministrativa nell'esame della domanda di protezione internazionale con procedura di frontiera, il richiamo all'elusione dei controlli di frontiera di cui agli artt. 10 co. 2 e 14 del Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e le norme sulla condizione dello straniero, D.lgs 286/1998¹¹⁴(in seguito T.U.I.), e che disciplina i c.d. respingimenti differiti, fa sì che il trattenimento amministrativo possa essere disposto per coloro che presentino domanda di asilo dopo aver tentato di eludere o dopo aver eluso i controlli di frontiera o che provengono da un paese di origine sicuro.

Specificamente, la detenzione amministrativa è una misura di limitazione della libertà personale dei cittadini stranieri privi dei requisiti per soggiornare legalmente in Italia e in attesa dell'esecuzione di un provvedimento di espulsione verso il Paese di origine. Il trattenimento avviene all'interno di strutture chiuse, para-carcerarie e militarizzate: i Centri di permanenza per il rimpatrio (CPR).

I Cpr nascono con il nome di Centri di permanenza temporanea e assistenza (CPTA) nel 1998 con la Legge Turco-Napolitano. Definiti in seguito Centri di Permanenza temporanea (CPT) diventano poi Centri di identificazione ed espulsione (CIE), per giungere, con il Decreto Legge Minniti-Orlando, alla denominazione attuale¹¹⁵.

Nonostante le sigle che si sono susseguite nel tempo, la finalità dei luoghi di trattenimento, distribuiti sull'intero territorio nazionale, è quella di assicurare un'efficace esecuzione dei provvedimenti di espulsione degli stranieri.

Il ricorso alla detenzione amministrativa nell'ambito della gestione del fenomeno migratorio è considerevolmente aumentato negli ultimi decenni non solo sul piano nazionale, ma anche nel quadro europeo. Tutti gli Stati dell'Unione includono infatti nei propri ordinamenti strumenti legislativi di previsione della detenzione amministrativa dei migranti, adottati sulla base dell'aumento della presenza di stranieri irregolari e sulla necessità di salvaguardare esigenze di sicurezza¹¹⁶. In tal senso, particolare importanza è rivestita dalla c.d. Direttiva Rimpatri (Direttiva 2008/115/CE)¹¹⁷, che conferisce agli Stati

¹¹⁴ Decreto Legislativo n. 286/1998 “Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero (T.U.I.);

¹¹⁵ Decreto Legge n. 13/2017, convertito con modificazioni in legge n. 46/2017;

¹¹⁶ Giuseppe Campesi, (2017) “Chiedere asilo in tempo di crisi. Accoglienza, confinamento e detenzione ai margini d'Europa”, in *Confini d'Europa. Modelli di controllo e inclusioni informali*, a cura di Marchetti C. - Pinelli B., Cortina Libreria Milano, pp. 1-36;

¹¹⁷ Direttiva 2008/115/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio;

membri il potere di detenere cittadini di paesi terzi irregolarmente soggiornanti al fine di predisporre il rimpatrio o eseguirne l'allontanamento, con ampi margini di discrezionalità sotto vari aspetti applicativi¹¹⁸.

L'utilizzo di tale strumento non è dunque una specificità italiana e deve essere inserito nella più ampia cornice del *Common European Asylum System* (CEAS), un sistema normativo e di *governance* finalizzato a garantire, armonizzare e uniformare gli *standard* di trattamento dei richiedenti asilo nell'Unione Europea¹¹⁹.

Specificamente, nel sistema italiano, il termine massimo per il trattenimento è di 90 giorni, decorso il quale il cittadino straniero deve essere immediatamente rilasciato. Solo nel caso dei richiedenti asilo che presentino domanda di protezione all'interno del Cpr, il periodo massimo di trattenimento è di 12 mesi. In quest'ultimo caso, il termine per impugnarne l'eventuale diniego della richiesta di protezione internazionale da parte della Commissione territoriale si riduce da 30 a 15 giorni. Anche per l'esame delle domande di protezione internazionale presentate dagli stranieri trattenuti nel Cpr si applica una procedura di tipo accelerato¹²⁰.

Al marzo 2022, i Cpr attivi sul territorio nazionale sono situati a Milano, Torino, Gradisca d'Isonzo, Roma, Palazzo San Gervasio, Bari, Brindisi, Caltanissetta, Trapani e Macomer¹²¹. Secondo quanto emerge dai dati forniti dal Ministero dell'Interno, Dipartimento della Pubblica Sicurezza, Direzione Centrale dell'Immigrazione e della Polizia delle Frontiere, aggiornati al marzo 2022 e ottenuti dalla scrivente tramite richiesta di accesso civico generalizzato (FOIA) ai sensi dell'art. 5, D.lgs. 33/2013, relativi al numero dei transitati nei Cpr e rimpatriati negli anni 2020, 2021 e 2022, si osserva come su un totale di stranieri trattenuti e rimpatriati pari a 5283, ben 4056, circa il 77% del totale, siano di nazionalità tunisina.

I dati richiamati forniscono un'ulteriore informazione: osservando i titoli del trattenimento si evince come la maggior parte dei cittadini tunisini si trovassero sottoposti

¹¹⁸ Evangelia Lilian Tsourdi, (2016) “*Asylum Detention in EU Law: Falling between Two Stools?*”, in *Refugee Survey Quarterly*, Volume 35, Issue 1, Marzo 2016, pp. 7–28;

¹¹⁹ CILD, (2021) *Buchi Neri-La detenzione senza reato nei Centri di Permanenza per i Rimpatri*, Primo rapporto/Gennaio 2020 – Luglio 2021, disponibile a link https://cild.eu/wp-content/uploads/2021/10/ReportCPR_Web.pdf consultato il 2/04/2022;

¹²⁰ EASO, (2019) *Analisi Giuridica-II trattenimento dei richiedenti protezione internazionale nell'ambito del sistema europeo comune di asilo*, disponibile al link https://www.easo.europa.eu/sites/default/files/Detention-JA_IT.pdf, consultato il 2/04/2022.

¹²¹ ASF, (2022) *Etude sur les Conditions de Séjour et les Trajectoires des Migrant.e.s Tunisien.ne.s Rapatrié.e.s d'Italie*, disponibile al link <https://asf.be/fr/blog/publications/fr-etude-sur-les-conditions-de-sejour-et-les-trajectoires-des-migrant-e-s-tunisien-ne-s-rapatrie-e-s-ditalie/>, consultato l'1/04/2022.

a detenzione amministrativa in quanto destinatari principalmente di un provvedimento di respingimento con accompagnamento coattivo alla frontiera (c.d. respingimento differito), ai sensi dell'art. 10 del T.U.I. o di espulsione amministrativa ai sensi dell'art. 13 T.U.I. Queste due sole categorie di titoli di trattenimento costituiscono il 92% del totale dei titoli di trattenimento di tutti i cittadini tunisini trattenuti e rimpatriati nell'arco di tempo 2020-2022.

L'art. 10 co. 2 del T.U.I., prevede che il respingimento con accompagnamento alla frontiera sia disposto dal questore nei confronti degli stranieri che entrano nel territorio dello Stato sottraendosi ai controlli di frontiera, fermati all'ingresso o subito dopo e nei confronti degli stranieri temporaneamente ammessi nel territorio per necessità di pubblico soccorso, pur senza i requisiti necessari per l'ingresso nel territorio dello Stato. L'art. 13 del T.U.I. regola invece i casi di espulsione amministrativa, disposta dal prefetto competente, nei confronti degli stranieri entrati nel territorio dello Stato sottraendosi ai controlli di frontiera e non respinti ai sensi dell'art. 10 del T.U.I.

Lo straniero trattenuto in un Cpr e destinatario di questi provvedimenti può sospenderne l'esecutività solo con la presentazione di domanda di protezione internazionale, se decide di presentarla, e al termine della quale, in caso di esito negativo, si "ripristinerà" la validità del provvedimento originariamente disposto e le autorità procederanno al rimpatrio nel paese di origine. Tuttavia, la presentazione della domanda di asilo estenderà, come detto, i termini massimi del trattenimento dello straniero a 12 mesi.

Nel caso specifico dei migranti di cittadinanza tunisina, vista la presunzione di "sicurezza" del paese di origine, il riconoscimento della protezione internazionale risulterà particolarmente difficile: il richiedente deve soddisfare l'onere di dimostrare la pericolosità del paese in virtù della propria condizione personale, di cui si è parlato sopra, in circostanze non sempre facili, avendo in considerazione lo stato di trattenimento amministrativo, e dunque di privazione della libertà personale, in cui si trova e la conseguente difficoltà di accesso all'informativa legale e alla difesa.

Nazionalità	Sesso	Titolo del trattenimento	Totale dei rimpatri
Tunisia	F	Art. 10 T.U.I. (respingimento differito)	1
		Art. 13 T.U.I. (espulsione amministrativa)	3
	M	Art. 10 T.U.I. (respingimento differito)	2369
		Art. 13 T.U.I. (espulsione amministrativa)	1334
		Art. 14 T.U.I.	329
		Art. 15 T.U.I.	14
		Art. 16 T.U.I.	1
		Art. 20 D.lgs 20/2007	2
		Art. 235 c.p.	1
		Art. 86 D.P.R. 309/1990	2
Totale trattenuti nei Cpr presenti sul territorio italiano e rimpatriati di nazionalità tunisina			4056
Totale trattenuti nei Cpr presenti sul territorio italiano e rimpatriati			5283

Tabella n. 2. Fonte: dati forniti dal Ministero dell'Interno, Dipartimento della Pubblica Sicurezza, Direzione Centrale dell'Immigrazione e della Polizia delle Frontiere, relativi agli anni 2020-2021-2022, aggiornati al marzo 2022, a seguito di richiesta di accesso civico generalizzato (FOIA) ai sensi dell'art. 5, D.lgs. 33/2013 da parte dell'autrice del presente elaborato.

La gestione da parte delle autorità italiane dell'aumento degli arrivi dalla Tunisia ha visto varie fasi: come riportato da A Buon Diritto Onlus nell'ambito del monitoraggio sul Cpr di Roma (Ponte Galeria), i cittadini tunisini sono stati trasferiti, a seguito di isolamento fiduciario, secondo due tendenze: in una prima fase, tra giugno e novembre 2020, i migranti venivano trattenuti in un primo Cpr nella zona a sud del paese (Bari, Brindisi o Trapani), e successivamente trasferiti nel Cpr di Roma o di Gradisca d'Isonzo. Il trasferimento veniva effettuato per due ordini di ragioni, e precisamente quella di allentare la pressione sui Cpr in prossimità dei luoghi di arrivo dei migranti, già sulla soglia di capienza massima, e ottimizzare la collocazione nel caso in cui si fosse prospettato un trattenimento di lungo periodo, come quello dei richiedenti asilo. I cittadini tunisini hanno riferito di essere riusciti a formalizzare la propria richiesta di asilo solo una volta trasferiti nel Cpr di Roma, oltre a pochi e rari casi in cui sono riusciti a formalizzarla a Bari. Dalle interviste con i cittadini trattenuti nel Cpr di Ponte Galeria, è emerso tuttavia come molti cittadini tunisini abbiano riferito di aver manifestato la volontà di fare richiesta di protezione internazionale già a bordo delle navi quarantena o nel primo Cpr, senza successo.

Nell'inverno 2020, fino al mese di marzo 2021, si è aperta una nuova fase, durante la quale i trasferimenti verso Roma erano per lo più diretti: a seguito del periodo di isolamento, sulle navi quarantena o in centri d'accoglienza, lo spostamento avveniva con un volo diretto Roma, dove veniva data la possibilità ai cittadini tunisini di formalizzare la domanda di asilo. Il numero dei trattenuti, nel solo Cpr di Roma, ha toccato picchi di 120 persone, con la temporanea destinazione della sezione femminile (il Cpr di Roma è l'unico in Italia a disporre di un settore per donne) per i trattenuti di sesso maschile¹²². Nell'implementazione di queste pratiche di trasferimento, diversi giuristi hanno riscontrato aspetti problematici relativamente alle difficoltà incontrate dai cittadini tunisini in termini di accesso all'informativa legale e alla possibilità di fare richiesta di

¹²² Marina De Stradis, Francesco Damiano Portoghese, (2021) "Espulsioni, respingimenti differiti e domande di asilo dei cittadini tunisini: il caso del Cpr di Ponte Galeria", in Osservatorio sulle Migrazioni a Roma e nel Lazio, Sedicesimo Rapporto, pp. 71-78;

asilo, per cui gli stessi trovavano ostacoli nel formalizzare la propria domanda di protezione internazionale, un diritto tutelato dalla nostra stessa carta costituzionale¹²³.

CPR (Provincia)	Totale di persone trattenute e rimpatriate nel biennio 2020-2022 (dato al mese di marzo 2022)	Trattenuti e rimpatriati con cittadinanza tunisina nel biennio 2020-2022 (dato al mese di marzo 2022)
Bari	702	450
Brindisi	258	162
Caltanissetta	713	645
Gorizia	988	819
Milano	391	337
Nuoro	70	23
Potenza	644	436
Roma (Ponte Galeria)	679	546
Torino	601	453
Trapani	216	185
Dato nazionale complessivo	5283	4056

Tabella n. 3. Fonte: dati forniti dal Ministero dell'Interno, Dipartimento della Pubblica Sicurezza, Direzione Centrale dell'Immigrazione e della Polizia delle Frontiere, relativi agli anni 2020-2021-2022, aggiornati al marzo 2022, a seguito di richiesta di accesso civico generalizzato (FOIA) ai sensi dell'art. 5, D.lgs. 33/2013 da parte dell'autrice del presente elaborato.

A questa delicata equazione, deve aggiungersi l'intensificarsi delle intese tra il Governo italiano e quello tunisino per gestire le partenze e aumentare i voli di rimpatrio, nella richiamata attivazione di rapporti diplomatici¹²⁴. Come rilevato da ASGI, le operazioni di rimpatrio verso la Tunisia erano effettuate principalmente tramite voli *charter*

¹²³ Melting Pot Europa, (2022) "Percorsi di non-accoglienza: i rimpatri verso la Tunisia. L'analisi del vissuto di 53 cittadini rimpatriati dall'Italia nella ricerca di ASF, ASGI e FTDES", disponibile al link <https://www.meltingpot.org/2022/04/percorsi-di-non-accoglienza-i-rimpatri-verso-la-tunisia/>, consultato il 2/05/2022.

¹²⁴ Vedi paragrafo 3.1.

nazionali in presenza della scorta delle forze di polizia che svolgono attività di controllo sia prima che durante la tratta. Talvolta il rimpatrio poteva avvenire tramite voli commerciali di linea, con o senza la presenza delle forze di polizia. Dai dati a disposizione si osserva come la frequenza dei voli *charter* fosse di due a settimana, talvolta di più¹²⁵. Si precisa come gli accordi di rimpatrio tra Italia e Tunisia siano attivi già dal 1998, rinnovati nel 2009 e nel 2011, a seguito della rivoluzione dei gelsomini e il conseguente afflusso di numerosi cittadini tunisini sulle coste italiane, fino al 2017¹²⁶, anno in cui i ministri degli esteri dei due paesi hanno rinnovato reciprocamente l'impegno alla gestione congiunta del fenomeno dell'immigrazione irregolare con la sottoscrizione di una nuova dichiarazione¹²⁷.

Come già osservato, l'intensificarsi delle relazioni diplomatiche dell'attuale Governo italiano con le autorità tunisine conferma che gli accordi di rimpatrio continueranno a funzionare a pieno regime, così come è stato durante la pandemia da Covid-19.

La gestione del fenomeno migratorio via mare dei cittadini dalla Tunisia nel biennio 2020-2022 via mare è stata dunque implementata dall'Italia, e dall'Europa in generale, con la precisa scelta di applicare: in primo luogo, procedure accelerate e di frontiera al maggior numero di migranti possibili (in tal senso, il concetto di "paese sicuro" e la presunzione di migrazione per motivi economici, ha offerto un ottimo strumento, vista la netta prevalenza della nazionalità tunisina tra gli arrivi), in *secundis*, il trattenimento sulle navi quarantena ai fini di isolamento fiduciario, su cui si tornerà nel prossimo paragrafo, e infine il trattenimento amministrativo in un Cpr in attesa di rimpatrio.

¹²⁵ ASF, (2022) *Etude sur les Conditions de Séjour et les Trajectoires des Migrant.e.s Tunisien.ne.s Rapatrié.e.s d'Italie*, disponibile al link <https://asf.be/fr/blog/publications/fr-etude-sur-les-conditions-de-sejour-et-les-trajectoires-des-migrant-e-s-tunisien-ne-s-rapatrie-e-s-ditalie/>, consultato l'1/04/2022.

¹²⁶ Nigrizia, (2020) "Italia-Tunisia e quell'accordo fantasma", disponibile al link <https://www.nigrizia.it/notizia/italia-tunisia-e-quellaccordo-fantasma>, consultato il 20/04/2022.

¹²⁷ ASGI, (2020) Progetto Sciabaca & Oruca, Le conseguenze concrete degli accordi fantasma: Italia e Tunisia fra rimpatri e opacità, disponibile al link <https://sciabacaoruka.asgi.it/accordi-italia-tunisia-migrazione/> consultato il 23/03/2022;




Immagine n. 1. Fonte: report di ASF, (2022) *Etude sur les Conditions de Séjour et les Trajectoires des Migrant.e.s Tunisien.ne.s Rapatrié.e.s d'Italie.*

3.3 Focus: Navi quarantena e Nuovo Patto su Migrazione e Asilo

L'emergenza epidemiologica ha certamente reso più difficoltosa la gestione del fenomeno migratorio e, in particolare, l'aspetto dei soccorsi in mare e sulle coste italiane.

Tra gli strumenti adottati a tal fine, quello delle "navi quarantena" si è rivelato particolarmente problematico. Il sistema prevede il trasferimento coattivo di migranti appena giunti in Italia su grandi imbarcazioni, per un periodo spesso indeterminato, a fini di isolamento fiduciario. Dai pochi dati disponibili, si osserva come le navi quarantena siano state messe in attività con il decreto n. 1287 dell'aprile 2020 del Capo della

Protezione civile¹²⁸, con cui venivano definite le procedure per lo sbarco delle persone in mare e con il quale veniva affidato al Dipartimento delle libertà civili e dell’immigrazione del Ministero dell’Interno il compito di gestire le procedure di isolamento fiduciario e della quarantena di cittadini stranieri soccorsi o comunque giunti sulle coste italiane via mare. Secondo quanto disposto dal Decreto, il Ministero si sarebbe avvalso dell’ausilio operativo della Croce Rossa Italiana (CRI) per gestire le navi individuate come luogo di quarantena e isolamento non solo per le persone arrivate via mare, ma anche per gli stranieri giunti in Italia via terra o comunque per sopperire alle mancanze strutturali dei centri di accoglienza e degli *hotspot* presenti sulla terraferma. Secondo quanto emerge dal Rapporto sullo stato dei diritti in Italia di A Buon Diritto Onlus, il trasferimento dei migranti sulle navi sarebbe stato operato quasi sempre in orario notturno, prescindendo da eventuali condizioni di vulnerabilità delle persone e dalla presenza di legami familiari sul territorio, idonei a garantire una collocazione diversa¹²⁹.

Le navi quarantena della compagnia Grandi Navi Veloci (GNV) utilizzate, e impegnate in una costosa rotazione tra i porti di Lampedusa, Porto Empedocle, Palermo, Augusta e Trapani, sarebbero cinque (Azzurra, Allegra, Aurelia, Rapsody, Mobi Zaza): solo nell’ottobre 2020 la Ministra Lamorgese ha dato disposizioni per ridurre l’utilizzo all’isolamento fiduciario dei soli migranti appena sbarcati¹³⁰.

Nello specifico, oltre a numerose problematiche di non secondaria importanza¹³¹, tra cui le condizioni dei luoghi di permanenza, l’inadeguatezza dell’assistenza sanitaria, la carenza informativa legale, financo al mancato accesso alla possibilità di formalizzare la richiesta di asilo, riscontrate da numerose testimonianze dirette di cittadini tunisini¹³², il principale profilo critico della questione attiene alla legittimità costituzionale della prassi in esame sotto l’aspetto della privazione della libertà personale, seppur a fini di

¹²⁸ Decreto del Capo Dipartimento della Protezione Civile n. 1287 del 12 aprile 2020, disponibile al link <https://www.protezionecivile.gov.it/normativa/decreto-del-capo-dipartimento-n--1287-del-12-aprile-2020--nomina-del-soggetto-attuatore-per-le-attiv--emergenziali-connesse-all-assistenza-e-alla-so>, consultato il 15/03/2022.

¹²⁹ ASGI, (2021) Progetto Inlimine, Diritti in rotta. L’esperimento delle navi quarantena e i principali profili di criticità, disponibile al link <https://inlimine.asgi.it/wp-content/uploads/2021/04/Report-navi-quarantena-ASGI-2.pdf> consultato il 27/03/2022;

¹³⁰ Federica Resta, (2020) “Prigionieri”, in Rapporto sullo stato dei diritti in Italia- I diritti al tempo della pandemia, a cura di A Buon Diritto Onlus, disponibile al link <https://www.rapportodiritti.it/> consultato il 2/04/2022;

¹³¹ Francesco Damiano Portoghese, (2020) “Profughi e richiedenti asilo”, in Rapporto sullo stato dei diritti in Italia- I diritti al tempo della pandemia, a cura di A Buon Diritto Onlus, disponibile al link <https://www.rapportodiritti.it/> consultato il 2/04/2022;

¹³² Borderline Sicilia, (2020) I migranti quarantena e le vite ineguali, disponibile al link <https://www.borderlinesicilia.it/monitoraggio/i-migranti-in-quarantena-e-le-vite-inequali/> consultato il 16/02/2022;

prevenzione del contagio dal virus Covid-19. Tale permanenza, oltre a non essere in alcun modo computata ai fini di un eventuale trattenimento amministrativo nei Cpr presenti sul territorio italiano, è priva di alcun provvedimento giurisdizionale motivato, necessario a legittimare la misura restrittiva della libertà personale. Tuttavia, anche nel caso si ritenesse tale forma di trattenimento una mera limitazione della libertà di movimento, e non della richiamata libertà personale, continuerebbe a mancare la previsione legislativa necessaria a tal fine. La prassi attuata induce altresì a destare legittimi sospetti sulla violazione di aspetti di diritto tanto sostanziali quanto procedurali tutelati dalla Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali (CEDU) in tema di detenzione illegale e arbitraria di migranti¹³³.

In termini statistici, ASF ha rilevato come la popolazione delle navi quarantena fosse composta per il 25% (al novembre 2021) da cittadini tunisini, la principale nazionalità rappresentata.¹³⁴

L'utilizzo e il funzionamento delle navi quarantena presenta aspetti talmente peculiari da aver fatto parlare ASGI di “radicalizzazione dell'approccio *hotspot*” in considerazione delle procedure di determinazione della condizione giuridica dei migranti. Con riferimento particolare ai cittadini tunisini, è stato rilevato come alla quasi totalità venisse notificato un provvedimento di espulsione o di respingimento al momento dello sbarco dalla nave quarantena, senza aver avuto la possibilità di formalizzare un eventuale richiesta di protezione internazionale e previa la compilazione di un “foglio notizie” (prima dell'imbarco) contenente le dichiarazioni degli interessati circa la supposta assenza di cause ostative all'allontanamento. Alla notifica del provvedimento seguiva in alcuni casi l'allontanamento alla frontiera o, nella maggior parte dei casi, in coerenza con i dati sopra riportati, un periodo di trattenimento nei Cpr.

Da quanto detto finora, appare evidente come l'utilizzo delle navi quarantena si ponga in perfetta continuità con le misure già adottate ai fini della selezione delle persone giunte in Italia in base al criterio dei c.d. “migranti economici”, spesso sulla sola base della

¹³³ Eugenio Carli, (2020) Trattenimento di migranti a bordo di navi, divieto di detenzione arbitraria e responsabilità internazionale dell'Italia, in *Diritti umani e diritto internazionale* (ISSN 1971-7105) Fascicolo 3, settembre-dicembre, pp. 690-707;

¹³⁴ ASF, (2022) *Etude sur les Conditions de Séjour et les Trajectoires des Migrant.e.s Tunisien.ne.s Rapatrié.e.s d'Italie*, disponibile al link <https://asf.be/fr/blog/publications/fr-etude-sur-les-conditions-de-sejour-et-les-trajectoires-des-migrant-e-s-tunisien-ne-s-rapatrie-e-s-ditalie/>, consultato l'1/04/2022.

nazionalità e comunque non prendendo in considerazione aspetti di notevole criticità in termini di rispetto dei diritti umani fondamentali¹³⁵.

Il fenomeno del biennio della pandemia ha infatti interessato infatti principalmente i cittadini tunisini, visto l'alto numero di arrivi e le caratteristiche del paese di origine, nei confronti dei quali si sarebbe configurato un vero e proprio trattamento discriminatorio sulla presunzione dei motivi "economici" alla base dell'abbandono del paese di provenienza in direzione dell'Italia. Tale presunzione ha permesso, per quanto detto sopra, di respingere e trattenere la maggior parte dei migranti tunisini giunti sulle coste italiane, a confronto del più esiguo numero di migranti di diverse nazionalità, ai quali sono state applicate le procedure ordinarie. Ebbene, nonostante lo stato di emergenza sia cessato il 31 marzo 2022 e l'ordinanza di protezione civile n. 887 del 15 aprile 2022¹³⁶ abbia prorogato i poteri del soggetto attuatore solo fino al 30 aprile 2022, termine oltre il quale il soggetto responsabile non sarebbe autorizzato a prorogare i contratti e le convenzioni stipulati in base all'ordinanza n. 1287 del 2020, gli stranieri attualmente soccorsi in mare o giunti in Italia a seguito di sbarchi autonomi, continuano a essere sottoposti isolamento fiduciario sulle navi quarantena in assenza di un provvedimento che, a partire da tale data, giustifichi l'utilizzo della misura.

Si osservi in tal senso che per l'ingresso in Italia, anche da paesi extraeuropei, non è più necessario il periodo di isolamento fiduciario. A partire dal 30 aprile 2022 deve dunque considerarsi arbitrario e illegittimo l'utilizzo delle navi quarantena e, di conseguenza, la misura dell'isolamento fiduciario a cui i migranti in arrivo sono sottoposti¹³⁷.

La proroga dell'utilizzo delle navi quarantena è inoltre discriminatoria e arbitraria se confrontata con il trattamento riservato ad altri stranieri, sia i rifugiati ucraini, per i quali è prevista la sottoposizione a test Covid antigenico in caso siano sprovvisti di green pass, sia altri migranti arrivati via mare o via terra, che, seppur entrati illegalmente in Italia, in maniera del tutto arbitraria e casuale non vengono spostati sulle navi e quindi plausibilmente non vengono sottoposti a quarantena.

¹³⁵ Jacopo Anderlini, Silvia di Meo, (2021) "Approccio Hotspot e navi quarantena", in Il Mulino, disponibile al link <https://www.rivistailmulino.it/a/approccio-hotspot-e-navi-quarantena>, consultato il 2/04/2022.

¹³⁶ Ordinanza della Protezione Civile n. 887 del 15 aprile 2022, disponibile al link <https://www.protezionecivile.it/it/normativa/ocdpc-n-887-del-15-aprile-2022-0>, consultato il 2/05/2022.

¹³⁷ Melting Pot Europa, (2022) "Sull'attuale illegalità delle navi quarantena", disponibile al link <https://www.meltingpot.org/2022/05/sullattuale-illegalita-delle-navi-quarantena/#easy-footnote-bottom-6-489696>, consultato il 25/05/2022. Si veda anche Melting Pot Europa, (2022) "CPR e navi quarantena. A quando la chiusura definitiva?", disponibile al link <https://www.meltingpot.org/2022/05/cpr-e-navi-quarantena-a-quando-la-chiusura-definitiva/>, consultato il 25/05/2022.

In tal senso appare ora necessario leggere il ricorso allo strumento delle navi quarantena in ottica europea e prospettica. La Commissione europea ha infatti adottato il nuovo Patto su Migrazione e Asilo il 23 settembre 2020¹³⁸, un documento programmatico che traccia le linee che orientano il suo lavoro in tema di migrazione nel prossimo quinquennio e che propone una serie di riforme del CEAS. Sul tema di nostro interesse occorre rilevare come tra le proposte di regolamento vi sia la previsione di una procedura di *screening* da svolgersi alla frontiera europea, in modo generalizzato, all'interno di luoghi in prossimità del confine esterno, tanto nei confronti dei cittadini fermati nel tentativo di attraversamento del confine in assenza di autorizzazione, che di quelli sbarcati a seguito di operazioni di soccorso in mare, nonché nei confronti di coloro che presenteranno domanda di protezione internazionale in zone di transito o valichi di frontiera.

Inoltre, l'intera attività di controllo in frontiera, in cui i migranti possono essere trattiene, avverrebbe a prescindere dalla proposizione della domanda di protezione internazionale. Tale controllo prevedrebbe quella che ASGI ha definito una "finzione di non ingresso" dello straniero nello spazio Ue, spostando la gestione del fenomeno in luoghi "fisicamente" di frontiera, come già sperimentato nell'approccio *hotspot*, prevedibilmente chiusi e in condizioni di accoglienza non adeguate, da cui è certamente più agevole effettuare i respingimenti e le espulsioni. L'approccio *hotspot*, a cui tale proposta sembra ispirarsi, è già stato ampiamente sperimentato in Italia e in Grecia¹³⁹.

Tale proposta, se letta in combinazione con quanto previsto dalle procedure di frontiera e quelle accelerate previste per i richiedenti asilo provenienti da paesi di origine sicuri, rischierebbe di accentuare quel processo di "selezione" delle nazionalità e dei c.d. "migranti economici", come accaduto nel biennio 2020-2022 nei confronti dei cittadini tunisini, non addivenendo ad alcun tipo di risoluzione del fenomeno ma anzi, inasprendone le criticità. Il sistema prevederebbe infatti la predisposizione di strutture finalizzate all'effettuazione dello *screening* dei migranti in maniera istituzionalizzata: si tratterebbe di una vera e propria operazione di *pre-entry screening*¹⁴⁰, finalizzata ad anticipare e velocizzare l'operazione di "selezione", tramite la predisposizione di un modulo uniforme e delegando ai funzionari di frontiera la classificazione delle persone in

¹³⁸ Nuovo patto sulla migrazione e l'asilo della Commissione Europea COM/2020/609;

¹³⁹ ASGI, (2021) Proposta di regolamento sugli accertamenti nei confronti dei cittadini di paesi terzi. Osservazioni e proposte, disponibile al link https://www.asgi.it/wp-content/uploads/2021/04/18_03_-_regolamento-screening-ingresso.pdf consultato il 2/04/2022;

¹⁴⁰ Chiara Favilli, (2021) "Il patto europeo sulla migrazione e l'asilo: c'è qualcosa di nuovo, anzi d'antico", in *Questione Giustizia*, disponibile al link <https://www.questionegiustizia.it/articolo/il-patto-europeo-sulla-migrazione-e-l-asilo-c-e-qualcosa-di-nuovo-anzi-d-antico>, consultato il 3/03/2022.

“migranti economici” e potenziali rifugiati politici¹⁴¹. Lo spazio giuridico dove avverrebbe tale operazione sarebbe, come detto, uno spazio di confine, fuori dal territorio europeo ma in prossimità dello stesso e precisamente una “finzione di extraterritorialità”¹⁴²: un luogo come le navi quarantena. A tal proposito, l’organizzazione *Euromed Rights*, simulando i possibili effetti prodotti dalle norme contenute nel Patto, in particolar modo quello legato alla privazione della libertà personale prima di accedere alla domanda di protezione, ha parlato di “*un uso massiccio e prolungato della detenzione, con gravi conseguenze sulla salute mentale e il percorso di integrazione dei richiedenti asilo*”¹⁴³. In tal senso, “l’esperimento” delle navi quarantena, sembra offrire un precedente applicativo particolarmente riuscito, anche se asseritamente basato su esigenze diverse. In tal senso, si è parlato dell’anticipazione di veri e propri “*floating hotspot*”.

Questa impostazione appare in netto contrasto con le disposizioni costituzionali in tema di asilo dell’Italia e di tutti gli stati membri dell’Ue.

Nonostante l’intento programmatico del Nuovo patto di «*costruire un sistema in grado di gestire e normalizzare a lungo termine la migrazione (...) pienamente fondato sui valori europei e sul diritto internazionale*» con l’obiettivo, individuato come centrale dalla Commissione, di creare percorsi legali nello spazio Ue, una proposta del genere sembra proporre nuovamente una soluzione basata sul modello *hotspot* già rivelatosi profondamente problematico e inadatto alle esigenze di tutela dei diritti dei migranti¹⁴⁴. Nel biennio della pandemia, per tutto quanto analizzato in precedenza, a pagare il costo di questa politica sono stati i cittadini tunisini.

¹⁴¹ Jacopo Anderlini, Silvia di Meo, (2021) “Approccio Hotspot e navi quarantena”, in Il Mulino, disponibile al link <https://www.rivistailmulino.it/a/approccio-hotspot-e-navi-quarantena>, consultato il 2/04/2022.

¹⁴² Melting Pot Europa, (2022) “L’approccio hotspot: dal laboratorio greco al Nuovo Patto EU su migrazioni e asilo”, disponibile al link <https://www.meltingpot.org/2022/04/approccio-hotspot-dal-laboratorio-greco-al-nuovo-patto-eu-su-migrazioni-e-asilo/>, consultato il 30/04/2022.

¹⁴³ EuroMed Rights, (2020) Nuovo Patto, Pessimo Impatto. Perché il nuovo patto europeo sulla Migrazione penalizza sia l’Italia che i richiedenti asilo, disponibile al link <https://euromedrights.org/wp-content/uploads/2021/03/LAYOUT-MIGRATION-IT-1.pdf> consultato il 2/04/2022;

¹⁴⁴ Adele Del Guercio, (2021) Canali di accesso protetto al territorio dell’Unione europea: un bilancio alla luce del nuovo Patto su immigrazione e asilo, in Diritti umani e diritto internazionale (ISSN 1971-7105) Fascicolo 1, gennaio-aprile 2021, pp. 130-169;

Conclusioni

Il fenomeno migratorio dei cittadini tunisini nel biennio 2020-2022 ha alla base ragioni complesse e multifattoriali. Il precario equilibrio costituzionale del paese, congiuntamente alla situazione economica già preoccupante e aggravata dall'emergenza sanitaria da Covid-19, sembrano aver portato la Tunisia sull'orlo di una grave crisi che ha visto un peggioramento repentino e, in qualche maniera, "annunciato". Tale condizione generale, accompagnata dallo sconforto e dalla frustrazione della popolazione tunisina, ha sortito un chiaro effetto sull'entità dei flussi migratori in uscita dal paese, dove si è assistito a un sensibile aumento di partenze via mare. Il fenomeno, evidenziato dalle autorità nazionali ed Europee, ha portato a un più severo controllo delle partenze dalle coste tunisine e alla ripresa dei rapporti diplomatici e politici tra Italia e Tunisia in materia di cooperazione al contrasto dell'immigrazione clandestina, finalizzata a smantellare la rete di *smuggling* presente nel paese che non rappresenta tuttavia l'unica responsabile delle partenze: è infatti emerso con forza, su scala nazionale, il fenomeno del *self-smuggling*.

Una volta giunti in Italia, ad attendere i migranti tunisini troviamo un intricato sistema di procedure accelerate e di frontiera, ma soprattutto la presunzione di sicurezza della Tunisia, che ha permesso di rimpatriare velocemente le persone approdate sulle nostre coste a seguito del massivo trattenimento amministrativo delle stesse nei Centri di permanenza per il rimpatrio (CPR) presenti sul territorio nazionale, come testimoniato dai dati analizzati. Ai migranti tunisini continua infatti ad applicarsi l'etichetta di "migranti economici", e in quanto tali non meritevoli di protezione da parte dell'Italia. Contestualmente, è stato attivato uno strumento di confinamento peculiare e dalla dubbia legittimità costituzionale: quello delle navi quarantena, luoghi di trattenimento disposti in assenza di alcun provvedimento legislativo, ancor più arbitrari se considerata la cessazione dello stato di emergenza al 31 marzo 2022. I sistematici confinamenti di migranti in luoghi chiusi di frontiera sembrano aver trovato dunque nell'applicazione di misure legate all'emergenza da Covid-19 un vero e proprio "via libera". In questo senso, lo strumento delle navi quarantena è apparso una "prova generale" di quel sistema di *screening* che il Nuovo patto europeo su migrazione e asilo prevede al fine di accentrare nei luoghi di frontiera la gestione degli arrivi di migranti via terra e via mare, soprattutto quelli provenienti da paesi ritenuti sicuri come la Tunisia, continuando a implementare politiche di respingimento e securitizzazione delle frontiere.

E infatti, se nel biennio 2020-2022 ad aver subito questo trattamento sono stati principalmente i cittadini tunisini, la principale nazionalità dichiarata agli sbarchi, la tendenza sembra ora interessare i migranti egiziani, provenienti da un paese duramente colpito nel settore alimentare dal conflitto in Ucraina: il dato conferma che una politica securitaria in cui le persone vengono trattenute e rimpatriate non ferma il tentativo delle stesse di abbandonare il proprio paese e solcare le poche miglia che li separano dall'Italia in cerca di un'esistenza diversa, anche a costo della propria vita, e costrette alla clandestinità perché prive di alternative legali di ingresso in Europa.

Bibliografia

Monografie

Fernand Braudel, (1986) *Civiltà e imperi del Mediterraneo nell'età di Filippo II*, Einaudi, Torino.

Leila El Houssi (2018), *Il risveglio della democrazia. La Tunisia dall'indipendenza alla transizione*, Carocci editore.

E. Pace, M. Khairallah (2011), *Islam e diritti umani*, Edizioni La Gru, Padova.

M. Talbi, G. Karczyk (2005), *Islam e libero pensiero. Laicità e democrazia nel mondo musulmano*, Utet, Torino.

Saggi in miscellanee

Giuseppe Campesi, (2017) "Chiedere asilo in tempo di crisi. Accoglienza, confinamento e detenzione ai margini d'Europa", in *Confini d'Europa. Modelli di controllo e inclusioni informali*, a cura di Marchetti C. - Pinelli B., Cortina Libreria Milano, pp. 1-36.

Articoli in riviste

Romdhane Ben Amor, Martina Costa, (2021) "*La Tunisie Entre la Classification de "Pays Sûr" et la Réalité d'un Pays à la Dérive*", in *Diritto, Immigrazione e Cittadinanza*, Fascicolo 3/2021.

Francesco Biagi, (2021) "Tunisi: la primavera araba sfiorisce in stato d'eccezione", in *Quaderni costituzionali*, Fascicolo 4, dicembre 2021, pp. 960-963.

Eugenio Carli, (2020) "Trattenimento di migranti a bordo di navi, divieto di detenzione arbitraria e responsabilità internazionale dell'Italia", in *Diritti umani e diritto internazionale* (ISSN 1971-7105) Fascicolo 3, settembre-dicembre, pp. 690-707.

Paolo Cuttitta, (2020) "*Non Governmental/Civil Society Organizations and the European Union-externalization of Migration Management in Tunisia and Egypt*" in *Population, Space and Place*, Volume 26, Issue 7, <https://doi.org/10.1002/psp.2329>.

Adele Del Guercio, (2021) “Canali di accesso protetto al territorio dell’Unione europea: un bilancio alla luce del nuovo Patto su immigrazione e asilo”, in *Diritti umani e diritto internazionale* (ISSN 1971-7105) Fascicolo 1, gennaio-aprile 2021, pp. 130-169.

Marina De Stradis, Francesco Damiano Portoghese, (2021) “Espulsioni, respingimenti differiti e domande di asilo dei cittadini tunisini: il caso del Cpr di Ponte Galeria”, in *Osservatorio sulle Migrazioni a Roma e nel Lazio, Sedicesimo Rapporto*, pp. 71-78.

Tania Groppi, (2015) “La costituzione tunisina del 2014 nel quadro del “costituzionalismo globale”, in *Diritto pubblico comparato ed europeo*, Fascicolo 1, gennaio-marzo 2015, pp. 189-220.

Giuseppe Ieraci (2013), “Il crollo dei regimi non democratici. Stabilità politica e crisi di regime in Tunisia, Libia ed Egitto”, in *Rivista italiana di scienza politica*, Fascicolo 1, aprile 2013, pp. 4-28;

Amade M’charek, (2020) “*Harraga: Burning Borders, Navigating Colonialism*” in *The Sociological Review*, Volume 68, Issue 2, pp. 418-434, <https://doi.org/10.1177/0038026120905491>

Katharina Natter (2021) “*Ad-hocratic Immigration Governance: How States Secure their Power over Immigration through Intentional Ambiguity*”, in *Territory, Politics, Governance*, DOI: [10.1080/21622671.2021.1877189](https://doi.org/10.1080/21622671.2021.1877189).

Katharina Natter, (2021) “*Tunisia’s Migration Politics Throughout the 2011 Revolution: Revisiting the Democratisation–Migrant Rights Nexus*”, in *Third World Quarterly*, DOI: [10.1080/01436597.2021.1940126](https://doi.org/10.1080/01436597.2021.1940126).

Giuseppe Pascale, “Esternalizzazione delle frontiere in chiave antimigratoria e responsabilità internazionale dell’Italia e dell’UE per complicità nelle *gross violations* dei diritti umani commesse in Libia”, in *Studi sull’integrazione europea*, XIII (2018), pp. 413-440.

Evangelia Lilian Tsourdi, (2016) “*Asylum Detention in EU Law: Falling between Two Stools?*”, in *Refugee Survey Quarterly*, Volume 35, Issue 1, Marzo 2016, pp. 7–28.

Report

A Buon Diritto Onlus, (2019) Paesi di Origine Sicuri, disponibile al link <https://www.abuondiritto.it/rapporti-e-ricerche/paesi-di-origine-sicuri> consultato il 12/11/2021, consultato il 26/03/2022.

Amnesty International (2020) *North Africa and Tunisia Report*, disponibile al link <https://www.amnesty.org/en/location/middle-east-and-north-africa/tunisia/report-tunisia/>, consultato il 28/10/2021.

Avocats Sans Frontières, ASF, (2022) *Rapport des Parties Prenantes Soumis à l'Examen Périodique Universel de la Tunisie – 4ème cycle 2022*, disponibile al link <https://asf.be/fr/blog/publications/fr-rapport-des-parties-prenantes-soumis-a-lexamen-periodique-universel-de-la-tunisie-4eme-cycle-2022/>, consultato il 11/04/2022.

ASF, (2022) *Communiqué de Presse: En Tunisie, Réfugié.e.s et demandeur.se.s d'asile Abandonnés dans une Situation Humanitaire Critique*, disponibile al link https://asf.be/fr/blog/publications/fr-communique-de-presse-en-tunisie-refugie-e-s-et-demandeur-se-s-dasile-abandonnes-dans-une-situation-humanitaire-critique/?fbclid=IwAR1tfcAyVogO9U8FkK75GGPp31t3KjxtIz0Bjny2JNEZMMyoisHGQC6Qm_cE, consultato il 1/05/2022.

ASF, (2022) *Etude sur les Conditions de Séjour et les Trajectoires des Migrant.e.s Tunisien.ne.s Rapatrié.e.s d'Italie*, disponibile al link <https://asf.be/fr/blog/publications/fr-etude-sur-les-conditions-de-sejour-et-les-trajectoires-des-migrant-e-s-tunisien-ne-s-rapatrie-e-s-ditalie/>, consultato il 11/04/2022.

ASF, (2022) *200 Days after Article 80, Concentration of Powers and Security Drift*, disponibile al link <https://asf.be/fr/blog/publications/eng-200-days-after-article-80-concentration-of-powers-and-security-abuses/>, consultato il 12/04/2022.

ASF, (2021) *Déconstruire le Mythe de la "Sureté" en Tunisie*, disponibile al link <https://asf.be/fr/blog/publications/francais-deconstruire-le-mythe-de-la-surete-en-tunisie/>, consultato il 15/04/2022.

ASF, (2021) *Communiqué de Presse: Justice pour Wissem Ben Abdellatif, une mort Suspecte en Detention Administrative en Italie*, disponibile al link <https://asf.be/fr/blog/publications/francais-communique-de-presse-justice-pour-wissem>

[ben-abdellatif-une-mort-suspecte-en-detention-administrative-en-italie/](#), consultato il 2/2/2022.

ASF, (2021) *100 days after Article 80 – Erosion of the Rul of Law and Threat to freedoms*, disponibile al link <https://asf.be/fr/blog/publications/anglais-100-days-after-article-80-erosion-of-the-rule-of-law-and-threat-to-freedoms/>, consultato il 12/04/2022.

ASF, (2021) *50 Jours Après L'Article 80 – una Ropture Dans la Continuitè*, disponibile al link <https://asf.be/fr/tunisie-50-jours-apres-larticle-80-une-rupture-dans-la-continuite-2/>, consultato il 12/04/2022.

ASF, (2021) *De Rome à Tunis: la Gestion Conjointe de la Migration en Chiffres*, disponibile al link <https://asf.be/fr/blog/publications/fr-de-rome-a-tunis-la-gestion-conjointe-de-la-migration-en-chiffres/>, consultato il 15/04/2022.

ASGI, (2018) Manifeste illegittimità costituzionali delle nuove norme concernenti permessi di soggiorno per esigenze umanitarie, protezione internazionale, immigrazione e cittadinanza previste dal decreto-legge 4 ottobre 2018, n. 113 (15 ottobre 2018) disponibile al link https://www.asgi.it/wp-content/uploads/2018/10/ASGI_DL_113_15102018_manifestioni_illegittimita_costituizi one.pdf, consultato il 21/11/2021.

Associazione per gli studi giuridici sull'immigrazione, ASGI, (2019) *L'esternalizzazione delle frontiere e della gestione dei migranti: politiche migratorie dell'Unione Europea ed effetti giuridici*, disponibile al link https://www.asgi.it/wp-content/uploads/2020/01/2020_1_Documento-Asgi-esternalizzazione.pdf, consultato il 21/03/2022.

ASGI, (2019) Nota di commento del Decreto del Ministro degli Affari Esteri e della cooperazione internazionale 4 ottobre 2019 sull'elenco dei paesi di origine sicuri, disponibile al link <https://www.asgi.it/wp-content/uploads/2019/11/Nota-ASGI-commento-d.M.A.E.-4-10-2019-paesi-sicuri-definitivo-27-11-2019.docx.pdf>; consultato il 15/03/2023.

ASGI, (2021) Progetto Inlimine, Diritti in rotta. L'esperimento delle navi quarantena e i principali profili di criticità, disponibile al link <https://inlimine.asgi.it/wp-content/uploads/2021/04/Report-navi-quarantena-ASGI-2.pdf> consultato il 27/03/2022.

ASGI, (2020) Progetto Sciabaca & Oruca, Le conseguenze concrete degli accordi fantasma: Italia e Tunisia fra rimpatri e opacità, disponibile al link <https://sciabacaoruka.asgi.it/accordi-italia-tunisia-migrazione/> consultato il 23/03/2022.

ASGI, (2021) Proposta di regolamento sugli accertamenti nei confronti dei cittadini di paesi terzi. Osservazioni e proposte, disponibile al link https://www.asgi.it/wp-content/uploads/2021/04/18_03_-regolamento-screening-ingresso.pdf consultato il 2/04/2022.

Borderline Sicilia, (2020) I migranti quarantena e le vite ineguali, disponibile al link <https://www.borderlinesicilia.it/monitoraggio/i-migranti-in-quarantena-e-le-vite-inequali/> consultato il 16/02/2022.

CESPI, (2022) Ranier Maria Baratti – Riflessi del conflitto russo-ucraino sui flussi migratori nel Mediterraneo Allargato, disponibile al link https://www.cespi.it/it/eventi-attualita/dibattiti/il-mediterraneo-allargato-una-regione-transizione-conflitti-sfide-4?utm_source=newsletter&utm_medium=email, consultato il 16/05/2022.

CESPI, (2022) Giuseppe Dentice – La crisi in Ucraina e gli impatti per la sicurezza alimentare nell'area MENA, disponibile al link <https://www.cespi.it/en/eventi-attualita/dibattiti/il-mediterraneo-allargato-una-regione-transizione-conflitti-sfide/la>, consultato il 16/05/2022.

CESPI, (2022) Claudia De Martino – Il fallimento comune di democrazie e autocrazie nella “questione sociale” in Maghreb: i casi opposti di Egitto e Tunisia, disponibile al link <https://www.cespi.it/en/eventi-attualita/dibattiti/il-mediterraneo-allargato-una-regione-transizione-conflitti-sfide/il-0>, consultato il 16/05/2022.

CILD, (2021) Buchi Neri-La detenzione senza reato nei Centri di Permanenza per i Rimpatri, Primo rapporto/Gennaio 2020 – Luglio 2021, disponibile a link https://cild.eu/wp-content/uploads/2021/10/ReportCPR_Web.pdf consultato il 2/04/2022.

EASO, (2019) Analisi Giuridica-Il trattenimento dei richiedenti protezione internazionale nell'ambito del sistema europeo comune di asilo, disponibile al link https://www.easo.europa.eu/sites/default/files/Detention-JA_IT.pdf, consultato il 23/11/2021.

Economist Intelligence Unit - EIU, (2021) *Tunisia Country Report*, disponibile al link <https://country.eiu.com/tunisia>, consultato il 20/04/2022.

EuroMed Rights, (2020) Nuovo Patto, Pessimo Impatto. Perché il nuovo patto europeo sulla Migrazione penalizza sia l'Italia che i richiedenti asilo, disponibile al link <https://euromedrights.org/wp-content/uploads/2021/03/LAYOUT-MIGRATION-IT-1.pdf> consultato il 2/04/2022.

EuroMed Rights, (2021) *Return Mania. Mapping Policies and Practices in the EuroMed Region – Chapter 4 – The Policy of Forced Returns Between Italy and Tunisia*, p. 7, disponibile al link [\(PDF\) Return Mania. Mapping policies and practices in the EuroMed Region Chapter 2 Returns from Spain to Morocco | Daniela Lo Coco - Academia.edu](#), consultato il 21/04/2022.

EU Support On Migration in Tunisia, (2021) *EU Emergency Trust Fund for Africa North of Africa Window*, disponibile al link [eutf tunisia.pdf \(europa.eu\)](#), consultato il 15/3/2022.

FocusEconomics, Economic Forecasts from the World's Leading Economists (2022), *Tunisia Economic Outlook*, disponibile al link <https://www.focus-economics.com/countries/tunisia>, consultato il 17/04/2022.

FTDES (2021) *La Tunisie, Porte de l'Afrique & Frontière de l'Europe, Rapport d'une Mission de Recherche entro Sfax, Zarzis et Medenine*, disponibile al link <https://ftdes.net/rapports/frontiereseurope.pdf>, consultato il 20/03/2022.

Global Initiative against Transnational Organized Crime, (2022) Matt Herbert – *Losing Hope. Why Tunisians are Leading the Surge in Irregular migration to Europe*, disponibile al link [Losing hope: Why Tunisians are leading the surge in irregular migration to Europe | Global Initiative](#), consultato il 15/04/2022.

Human Rights Watch, (2009) Scacciati e schiacciati. L'Italia e il respingimento di migranti e richiedenti asilo. La Libia e il maltrattamento di migranti e richiedenti asilo, disponibile al link <https://www.hrw.org/sites/default/files/reports/italy0909itwebwcover.pdf> consultato il 27/02/2022.

Human Rights Watch, (2022) *Tunisia-Events of 2021*, disponibile al link <https://www.hrw.org/world-report/2022/country-chapters/tunisia>, consultato il 18/04/2022.

Human Rights Watch, (2020) *Universal Periodic Review Submission on Tunisia - Fourth Cycle of the Universal Periodic Review, 41st Session*, disponibile al link <https://www.hrw.org/news/2022/03/30/universal-periodic-review-submission-tunisia>, consultato il 18/04/2022.

Human Rights Watch, (2020) *World report, country chapter: Tunisia*, disponibile al link <https://www.hrw.org/world-report/2021/country-chapters/tunisia>, consultato il 27/10/2021.

Inkyfada, (2021) *Dataviz – The Covid-19 Epidemic in Tunisia, in Numbers*, disponibile al link <https://inkyfada.com/en/2021/02/26/dashboard-covid-19/>, consultato il 20/04/2022.

InsideOver (2020), *Che cos'è la Primavera Araba*, disponibile al link <https://it.insideover.com/schede/politica/che-cos-e-la-primavera-araba.html>, consultato il 10/04/2022.

Institute for Security Studies, (2019) Matt Herbert – “*La Mal Vie*”. *The Routes, Drivers and Politics of North African Irregular Migration*, disponibile al link [‘La mal vie’: the routes, drivers and politics of North African irregular migration \(issafrica.s3.amazonaws.com\)](https://issafrica.s3.amazonaws.com), consultato il 26/04/2022.

The Middle East Monitor (2021), *The harvest of the Arab Spring Revolutions*, disponibile al link <https://www.middleeastmonitor.com/20210125-the-harvest-of-the-arab-spring-revolutions/>, consultato il 10/04/2022.

The Middle East Monitor (2016), *The Arab Spring: 5 Years On*, disponibile al link <https://www.middleeastmonitor.com/specials/arabspring/>, consultato il 10/04/2022.

Migrants/Refugees, (2020) *Country Profiles-Tunisia*, disponibile al link [Tunisia - Migrants & Refugees Section \(migrants-refugees.va\)](https://migrants-refugees.va), consultato il 6/03/2022.

Organization for Economic Co-operation and Development - OECD, (2022) *Étude Économique de l'OCDE de la Tunisie*, disponibile al link <https://www.oecd.org/economy/tunisia-economic-snapshot/>, consultato il 2/05/2022.

OHCHR, (2020) *Sixth Periodic Report of Tunisia, Concluding observations* disponibile al link [://www.ohchr.org/en/countries/menaregion/pages/tnindex.aspx](https://www.ohchr.org/en/countries/menaregion/pages/tnindex.aspx), consultato il 10/11/2021.

OutRight, Action International (2018) *Activism and Resilience: LGBTQ Progress in the Middle East and North Africa* disponibile al link https://outrightinternational.org/sites/default/files/MENAReport%202018_100918_FIN_AL.pdf consultato il 27/10/2021.

Francesco Damiano Portoghese, (2020) “Profughi e richiedenti asilo”, in Rapporto sullo stato dei diritti in Italia- I diritti al tempo della pandemia, a cura di A Buon Diritto Onlus, disponibile al link <https://www.rapportodiritti.it/> consultato il 2/04/2022.

Federica Resta, (2020) “Prigionieri”, in Rapporto sullo stato dei diritti in Italia- I diritti al tempo della pandemia, a cura di A Buon Diritto Onlus, disponibile al link <https://www.rapportodiritti.it/> consultato il 2/04/2022.

UNHCR, (2020) *Sea arrivals dashboard-December 2020*, disponibile al link <https://data2.unhcr.org/en/documents/details/84531> consultato il 21/10/2021, consultato il 25/03/2022.

UNHCR, (2019) *Tunisia*, disponibile al link [UNHCR Tunisia Operational Update - May 2019.pdf](https://www.unhcr.org/refugees/files/49/49789680/UNHCR-Tunisia-Operational-Update-May-2019.pdf), consultato il 20/04/2022.

UN Human Rights Council,(2017) *Universal Periodic Review, Tunisia* (2017) disponibile al link <https://lib.ohchr.org/HRBodies/UPR/Documents/Session27/TN/TunisiaHCLetter.pdf> consultato il 27/10/2021, consultato il 28/10/2021.

World Bank Group – MENA Region, (2020) *Tunisia Economic Monitor*, disponibile al link [Tunisia Economic Monitor, Fall 2020: Rebuilding the Potential of Tunisian Firms \(worldbank.org\)](https://www.worldbank.org/en/publications/tunisia-economic-monitor) consultato il 27/10/2021.

World Bank Group – MENA Region, (2021) *Tunisia Economic Monitor* disponibile al link <https://openknowledge.worldbank.org/bitstream/handle/10986/36123/Tunisia-Economic-Monitor-Navigating-Out-of-the-Crisis-Spring-2021.pdf?sequence=1&isAllowed=y> consultato il 27/10/2021.

Articoli online

Tania Abbiate, (2016) “L’istituzione della Corte Costituzionale tunisina tra passi avanti e battute di arresto”, in *Diritti Comparati - Comparare i diritti fondamentali in Europa*, disponibile al link <https://www.diritticomparati.it/listituzione-della-corte-costituzionale-tunisina-tra-passi-avanti-e-battute-darresto/?print-posts=pdf>, consultato il 16/04/2022.

AlJazeera, (2022) “*Tunisia’s Talks with the IMF: What’s at Stake?*”, disponibile al link <https://www.aljazeera.com/news/2022/2/18/tunisias-talks-with-the-imf-whats-at-stake>, consultato il 16/04/2022.

Amnesty International, (2021) “*Tunisia: Investigate Circumstances of a Young man’s Death Following Reckless Tear gas Use by Police*”, disponibile al link <https://www.amnesty.org/en/latest/news/2021/01/tunisia-investigate-circumstances-of-a-young-man-death-2/>, consultato il 20/04/2022.

Amnesty International, (2020) “*Tunisia: New Anti-Speculation Law Threatens Freedom of Expression*”, disponibile al link <https://www.amnesty.org/en/latest/news/2022/03/tunisia-new-anti-speculation-law-threatens-freedom-of-expression/>, consultato il 20/04/2022.

Jacopo Anderlini, Silvia di Meo, (2021) “Approccio Hotspot e navi quarantena”, in *Il Mulino*, disponibile al link <https://www.rivistailmulino.it/a/approccio-hotspot-e-navi-quarantena>, consultato il 2/04/2022.

AnsaAfrica, (2022) “Tunisia: 400 mln dlr da Banca Mondiale per riforme sociali”, disponibile al link https://www.ansa.it/sito/notizie/mondo/africa/2022/02/16/tunisia-400-mln-dlr-da-banca-mondiale-per-riforme-sociali_00945be2-f00d-451b-bd14-b214d518b115.html, consultato il 17/04/2022.

AnsaAfrica, (2022) “Tunisia: Saied firma decreto istituzionale Csm provvisorio”, disponibile al link <https://www.ansa.it/sito/notizie/mondo/africa/2022/02/13/tunisia->

[saied-firma-decreto-istituzione-csm-provvisorio_6fe328c9-cbd9-4cc9-bb28-1a95e0cababd.html](https://www.italy.gov.it/it/immigrazione/immigrazione-irregolare/saied-firma-decreto-istituzione-csm-provvisorio_6fe328c9-cbd9-4cc9-bb28-1a95e0cababd.html), consultato il 20/04/2022.

Africanews, (2021) “*Tunisia to Borrow \$7 bn more in 2022*”, disponibile al link <https://www.africanews.com/2021/12/29/tunisia-to-borrow-7-bn-more-in-2022/>, consultato il 17/04/2022.

Council on Foreign Relations (2020), “*The Arab Spring at Ten Years: What’s the Legacy of the Uprisings?*”, disponibile al link <https://www.cfr.org/article/arab-spring-ten-years-whats-legacy-uprisings>, consultato il 10/04/2022.

Anthony Dworkin, (2022) European Council on foreign relations – “*Tunisia’s Lengthy Road Map Back to Democracy*”, disponibile al link <https://ecfr.eu/article/headline-tunisias-lengthy-road-map-back-to-democracy/>, consultato il 17/04/2022.

FAO, (2022), “*Director General – QU Dongyu, New Scenarios on Global Food Security based on Russia-Ukraine Conflict*”, disponibile al link <https://www.fao.org/director-general/news/news-article/en/c/1476480/>, consultato il 2/05/2022.

Il Foglio, (2022) Arianna Poletti – “Il presidente Saied dissolve il Csm e riporta la Tunisia indietro di dieci anni”, disponibile al link <https://www.ilfoglio.it/esteri/2022/02/17/news/il-presidente-saied-dissolve-il-csm-e-riporta-la-tunisia-indietro-di-dieci-anni-3697358/?fbclid=IwAR3HHOvDO-wjFpVcBwl0vintapuUgUig4tOMJWrp8QCUQHPcE7mMyKL64uw>, consultato il 24/04/2022.

InfoMigrants, (2021) “*To Get to Europe, Tunisian Migrants Turns to ‘Self-Smuggling’*”, disponibile al link [To get to Europe, Tunisian migrants turn to 'self-smuggling' - InfoMigrants](https://www.infomigrants.net/en/post/10000-to-get-to-europe-tunisian-migrants-turn-to-self-smuggling), consultato il 26/04/2022.

InfoMigrants, (2020) “*Tunisia Intercept 93 African Migrants at Sea*”, disponibile al link [Tunisia intercepts 93 African migrants at sea - InfoMigrants](https://www.infomigrants.net/en/post/10000-tunisia-intercepts-93-african-migrants-at-sea), consultato il 20/04/2022.

International Monetary Fund, (2022) *Press Release n. 22/98 – IMF Staff Statement on Tunisia*, disponibile al link <https://www.imf.org/en/News/Articles/2022/03/30/pr2298-imf-staff-statement-on-tunisia>, consultato il 20/04/2022.

Chiara Favilli, (2021) “Il patto europeo sulla migrazione e l’asilo: c’è qualcosa di nuovo, anzi d’antico”, in *Questione Giustizia*, disponibile al link <https://www.questionegiustizia.it/articolo/il-patto-europeo-sulla-migrazione-e-l-asilo-c-e-qualcosa-di-nuovo-anzi-d-antico>, consultato il 3/03/2022.

Lorenzo Fruganti (2022) ISPI-Focus Mediterraneo Allargato n. 18, “Tunisia: La Democrazia Diretta secondo Saied”, disponibile al link <https://www.ispionline.it/it/pubblicazione/tunisia-la-democrazia-diretta-secondo-saied-33107>, consultato il 15/04/2022.

FTDES, (2022) “*«Refoulement par procuration »: L’Impact des Politiques d’Externalisation des Frontières de l’UE sur les Migrants Victimes de Traite en Tunisie*”, disponibile al link <https://ftdes.net/refoulement-par-procuration-limpact-des-politiques-dexternalisation-des-frontieres-de-lue-sur-les-migrants-victimes-de-traite-en-tunisie/>, consultato il 20/02/2022.

IlBoLive-Università di Padova, “La Tunisia cerca di uscire dalla crisi istituzionale e nomina una donna a capo del governo”, disponibile al link <https://ilbolive.unipd.it/index.php/it/news/tunisia-cerca-uscire-dalla-crisi-istituzionale>, consultato il 7/11/2021.

Il Foglio, (2021) “Un asse sui migranti e un impegno sul traffico di rifiuti. Com’è andata la visita di Di Maio in Tunisia”, disponibile al link <https://www.ilfoglio.it/esteri/2021/12/28/news/tunisi-l-incontro-di-di-maio-con-il-presidente-kais-saied-3501023/>, consultato il 16/04/2022.

Il Manifesto, (2021) “Di Maio a Tunisi, rifiuti e crisi migratoria nei colloqui con Saied”, disponibile al link <https://ilmanifesto.it/di-maio-a-tunisi-rifiuti-e-crisi-migratoria-nei-colloqui-con-saied>, consultato il 16/04/2022.

Il Post, “I migranti dalla Tunisia sono in aumento, venerdì 31 luglio 2020”, disponibile al link <https://www.ilpost.it/2020/07/31/tunisia-crisi-migranti-italia/>, consultato il 28/02/2022.

ISPI MED (2022) “*Tunisia’s democracy: Not a Storm in a Teacup*”, 7 April, 2022, disponibile al link [Tunisia’s democracy: Not a storm in a teacup \(ispionline.it\)](https://www.ispionline.it/it/pubblicazione/tunisia-s-democracy-not-a-storm-in-a-teacup), consultato il 21/04/2022.

Human Rights Watch, (2022) “*Russia’s Invasion of Ukraine Exacerbates Hunger in Middle East, North Africa*”, disponibile al link <https://www.hrw.org/news/2022/03/21/russias-invasion-ukraine-exacerbates-hunger-middle-east-north-africa>, consultato il 17/04/2022.

Human Rights Watch, (2021) “*Tunisia: harassment, Arbitrary Detention of LGBT Rights Activist – Failure to Address Complaint Against Police*”, disponibile al link <https://www.hrw.org/news/2021/03/09/tunisia-harassment-arbitrary-detention-lgbt-rights-activist>, consultato il 20/04/2022.

Human Rights Watch, (2021) “*Tunisia: Police Arrest, Use Violence Against LGBTI Activists-UN Experts Should Investigate*”, disponibile al link <https://www.hrw.org/news/2021/02/23/tunisia-police-arrest-use-violence-against-lgbti-activists>, consultato il 20/04/2022.

Human Rights Watch, (2017) “*Tunisia: Doctors Oppose ‘Anal Test’ for Homosexuality*”, disponibile al link <https://www.hrw.org/news/2017/04/12/tunisia-doctors-oppose-anal-test-homosexuality>, consultato il 10/11/2021.

Malcom H. Kerr – Carnegie Middle East Center, (2022) Hamza Meddeb, “*Becoming Toast?*” disponibile al link https://carnegie-mec.org/diwan/86596?utm_source=rssemail&utm_medium=email&mkt_tok=MDk1LVBQVi04MTMAAAGDDnTO-paLXPjGoRZigLdmege_dyc0Sr3PTaf0nz6n1rw4zC83Iu_2wRuUupx7qDQTyB54HRJZhLUCME7syIRyUtu_1wtSysn5ta_ZbRkAlmA&fbclid=IwAR1Lr8Y_msEjtdL8LFKVjBi_2nEPSCoNgdasYX7yjaKu5IUw_t2IKO3LV9M, consultato il 2/05/2022.

Tarek Megerisi, (2022) European Council on Foreign Relations – “Un passo indietro dall’orlo del baratro: un migliore sostegno europeo alla transizione democratica della Tunisia”, disponibile al link <https://ecfr.eu/rome/publication/come-leuropa-puo-sostenere-la-transizione-democratica-in-tunisia/>, consultato il 16/04/2022.

Melting Pot Europa, (2022) “CPR e navi quarantena. A quando la chiusura definitiva?”, disponibile al link <https://www.meltingpot.org/2022/05/cpr-e-navi-quarantena-a-quando-la-chiusura-definitiva/>, consultato il 25/05/2022.

Alessia Melcangi, (2020) “Dieci anni dopo le primavere arabe, cosa è cambiato”, in Europa Atlantica, disponibile al link <https://europaatlantica.it/focus-geopolitico/mediterraneo/2020/12/dieci-anni-dopo-le-primavere-arabe-cosa-e-cambiato-intervista-ad-alessia-melcangi/> consultato il 22/10/2021.

Melting Pot Europa, (2022) “L’approccio hotspot: dal laboratorio greco al Nuovo Patto EU su migrazioni e asilo”, disponibile al link <https://www.meltingpot.org/2022/04/lapproccio-hotspot-dal-laboratorio-greco-al-nuovo-patto-eu-su-migrazioni-e-asilo/>, consultato il 30/04/2022.

Melting Pot Europa, (2022) “La via del ritorno”: i lati oscuri dell’intesa Italia-Tunisia sulle politiche migratorie”, disponibile al link [“La via del ritorno”: i lati oscuri dell’intesa Italia-Tunisia sulle politiche migratorie – Progetto Melting Pot Europa](https://www.meltingpot.org/2022/04/la-via-del-ritorno-i-lati-oscuri-dell-intesa-italia-tunisia-sulle-politiche-migratorie-progetto-melting-pot-europa/), consultato il 20/04/2022.

Melting Pot Europa, (2022) “Percorsi di non-accoglienza: i rimpatri verso la Tunisia. L’analisi del vissuto di 53 cittadini rimpatriati dall’Italia nella ricerca di ASF. ASGI e FTDES”, disponibile al link <https://www.meltingpot.org/2022/04/percorsi-di-non-accoglienza-i-rimpatri-verso-la-tunisia/>, consultato il 2/05/2022.

Melting Pot Europa, (2020) “Sbarchi in Italia 2020. Tunisia al primo posto, tra effetto Covid-19 e insicurezza economica”, disponibile al link <https://www.meltingpot.org/2020/09/sbarchi-in-italia-2020-tunisia-al-primo-posto-tra-effetto-covid-19-e-insicurezza-economica/> consultato il 28/02/2022.

Melting Pot Europa, (2022) “Sull’attuale illegalità delle navi quarantena”, disponibile al link <https://www.meltingpot.org/2022/05/sullattuale-illegalita-delle-navi-quarantena/#easy-footnote-bottom-6-489696>, consultato il 25/05/2022.

Nigrizia, (2021) “8 milioni da Roma per il controllo delle frontiere tunisine”, disponibile al link <https://www.nigrizia.it/notizia/8-milioni-da-roma-per-il-controllo-delle-frontiere-tunisine>, consultato il 30/4/2022.

Nigrizia, (2020) “Italia-Tunisia e quell’accordo fantasma”, disponibile al link <https://www.nigrizia.it/notizia/italia-tunisia-e-quellaccordo-fantasma>, consultato il 20/04/2022.

Oltremare (2021), “Quale Tunisia dieci anni dopo Mohamed Bouazizi”, disponibile al link <https://www.aics.gov.it/oltremare/articoli/persona/quale-tunisia-dieci-anni-dopo-mohamed-bouazizi/>, consultato il 10/04/2022.

RSI News-Mondo (2021) “La Tunisia e il dilemma dell’articolo 80”, disponibile al link [La Tunisia e il dilemma dell’articolo 80 - RSI Radiotelevisione svizzera](#), consultato il 15/04/2022.

The New Humanitarian, (2020) “Covid19 *Fallout Drivers Tunisians to Italy despite deportation*”, disponibile al link [The New Humanitarian | COVID-19 fallout drives Tunisians to Italy despite deportations](#), consultato il 21/04/2022.

The Submarine, (2020) “Il Governo italiano darà 11 milioni di euro alla Tunisia per fermare le partenze dei migranti” disponibile al link <https://thesubmarine.it/2020/08/18/governo-italiano-tunisia-partenze/>, consultato il 7/03/2022.

Worldometer, (2022) “Covid-10 *Coronavirus Pandemic*”, disponibile al link <https://www.worldometers.info/coronavirus/#countries>, consultato il 20/04/2022.

Fonti ministeriali

Ministero dell’Interno, (2021) “Comunicati stampa-Dichiarazioni del ministro Lamorgese dopo la missione a Tunisi con il commissario UE Johansson”, disponibile al <https://www.interno.gov.it/it/stampa-e-comunicazione/comunicati-stampa/dichiarazioni-ministro-lamorgese-dopo-missione-tunisi-commissario-ue-johansson>, consultato il 21/10/2021.

Ministero dell’Interno, (2021) Dati e statistiche- Sbarchi e accoglienza dei migranti tutti i dati, disponibile al link <https://www.interno.gov.it/it/stampa-e-comunicazione/dati-e-statistiche/sbarchi-e-accoglienza-dei-migranti-tutti-i-dati>, consultato il 19/10/2021.

Ministero dell’Interno Dipartimento per le libertà civili e l’immigrazione e disponibili al link [Cruscotto statistico giornaliero | Dipartimento Libertà Civili e Immigrazione \(interno.gov.it\)](#), consultato il 15/05/2022.

Ministero dell’Interno, (2021) “Incontro Lamorgese-Jerandi: più cooperazione tra Italia e Tunisia per contrastare il traffico dei migranti”, disponibile al link

<https://www.interno.gov.it/it/notizie/incontro-lamorgese-gerandi-piu-cooperazione-italia-e-tunisia-contrastare-traffico-dei-migranti>, consultato il 21/13/2022.

Ministero dell'Interno, (2011) “Notizie – Immigrazione, siglato l'accordo tra Italia e Tunisia”, disponibile al link [Ministero Dell'Interno - Notizie](#), consultato il 26/04/2022.

Ministero dell'Interno, (2022) “Prima edizione del Tavolo tecnico bilaterale Italia Tunisia sul contrasto alla criminalità organizzata”, disponibile al link <https://www.interno.gov.it/it/notizie/prima-edizione-tavolo-tecnico-bilaterale-italia-tunisia-sul-contrasto-alla-criminalita-organizzata>, consultato il 20/04/2022.

Riferimenti normativi italiani ed europei

Decreto del Capo Dipartimento della Protezione Civile n. 1287 del 12 aprile 2020.

Decreto Legislativo n. 286/1998 “Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero (T.U.I.).

Decreto Legislativo n. 25 del 2008.

Decreto Legge n. 13/2017, convertito con modificazioni in legge n. 46/2017.

Decreto Legge n. 113/2018, convertito con modificazioni in legge n. 132/2018.

Decreto del Capo Dipartimento n. 1287 del 12 aprile 2020.

Decreto interministeriale del 4 ottobre 2019.

Direttiva 2008/115/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio.

Direttiva 2013/31/UE del Parlamento Europeo e del Consiglio.

Direttiva 2013/32/UE del Parlamento Europeo e del Consiglio.

Nuovo patto sulla migrazione e l'asilo della Commissione Europea COM/2020/609.

Ordinanza della Protezione Civile n. 887 del 15 aprile 2022

Riferimenti normativi tunisini

Costituzione tunisina del 2014.

Legge n. 7 del 1968.

Legge n. 40 del 1975.

Legge n. 28 del 1977.

Decreto n. 2012-634.

Ordinanza del Ministero degli Affari Sociali del 4 giugno 2015.

Legge n. 26 del 2015.

Legge n. 61 del 2016.

Legge n. 58 del 2017.

Decreto presidenziale n. 117 del 2021.

Finance Act del 2022.